SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del demanio

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autome di Trento e Bolzano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2003.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2003-PF e nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2003.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione Unico 2003-SP, Unico 2003-SC ed Unico 2003-ENC.

03A05972 - 03A05973

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2003.

Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, legge n. 448/2001, art. 54.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali» per l'erogazione di contributi pari almeno al 50 per cento del costo effettivo di progettazione e con una dotazione, per il 2002, di 50 milioni di euro;

Visto il decreto in data 10 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 2002, con il quale, ai sensi del comma 4 del citato art. 54 delta legge n. 448/2001, è stato approvato, corredato di note esplicative, il prospetto informativo contenente le informazioni che le regioni e gli enti locali interessati debbono fornire ai fini dell'ammissione a contributo e con il quale sono state altresì definite le modalità di trasmissione;

Visto l'art. 19 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria in materia di infrastrutture e trasporti), che ha previsto il finanziamento della progettazione e della realizzazione di alcune opere nella norma stessa specificate, a valere sul Fondo di cui all'art. 54 della legge n. 448/2001 che conseguentemente viene ridotto di 22.325.000 euro;

Considerato che il comma 5 dell'art. 54 della legge n. 448/2001 dispone che in sede di prima attuazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo siano prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che, nella seduta del 19 dicembre 2001, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziania 2002, con ordine del giorno 9/1984/200 la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera ha impegnato il Governo, ai fini della formulazione del piano attuativo da presentare ex menzionato art. 54, a considerare prioritari i 25 progetti indicati nell'elenco allegato al medesimo ordine del giorno;

Considerato che, con propria nota del 1° marzo 2002, sono state formulate alle competenti Commissioni parlamentari le ipotesi di indicazione degli interventi da ammettere prioritariamente a contributo per l'anno 2002, a recepimento dei contenuti del citato ordine del giorno;

Considerato che, con risoluzione n. 7-0-00084 del 6 marzo 2002, la citata Commissione della Camera ha impegnato il Governo ad attenersi, in sede di prima attuazione del menzionato art. 54 della legge n. 448/2001, alle priorità indicate nella proposta di cui sopra e che analoga risoluzione è stata adottata dalla Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 luglio 2002;

Considerato che per i 25 interventi di cui sopra è stato indicato un costo complessivo di 27.675.000 euro;

Considerato che, a seguito della pubblicazione del citato decreto 10 aprile 2002, sono pervenute da parte di regioni ed enti locali 332 domande di finanziamento;

Considerato che l'istruttoria già avviata è stata pertanto proseguita solo per gli interventi indicati nei citati ordini del giorno, stante l'impossibilità di dar corso alle altre richieste di finanziamento per incapienza dei fondi;

Considerato che sono emersi taluni aspetti da approfondire, anche se la disposizione di cui alla parte finale del comma 5 dell'art. 54 più volte menzionato assume portata evidentemente derogatoria rispetto alle indicazioni riferibili alla disciplina a regime, e che, a seguito di tali approfondimenti, per talune iniziative proposte per il finanziamento sono stati apportati adeguamenti nell'indicazione dell'ente assegnatario o nella denominazione;

Considerato che il comma 7 della citata norma demanda ad apposito decreto interministeriale la formulazione delle disposizioni per l'attuazione della norma stessa;

Ritenuto di circoscrivere per il momento al 2002 la disciplina attuativa in relazione al rilevato carattere eccezionale della procedura stabilita per i progetti da ammettere a contributo per l'anno stesso;

Preso atto che l'art. 54 della legge n. 448/2001 prevede la revocabilità del contributo in caso di ingiustificati ritardi o di gravi irregolaritá nell'impiego del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Ammissione a finanziamento

Sono ammesse a contributo, a valere sulle risorse iscritte nel conto del residui passivi per l'anno 2003 sul capitolo 7719 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le iniziative di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, per l'importo indicato accanto a ciascuna di esse.

Gli enti indicati come assegnatari nell'elenco medesimo e che non hanno ancora inoltrato domanda di finanziamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, corredandola del prospetto informativo compilato secondo le indicazioni fornite nell'allegato al decreto 10 aprile 2002 meglio specificato in premessa, dovranno far pervenire detta documentazione al citato Dipartimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di inosservanza di tale termine il finanziamento è da intendere automaticamente revocato.

Il suddetto Dipartimento provvederà ad effettuare ulteriori approfondimenti circa l'ente da considerare assegnatario per i contributi concernenti le iniziative contrassegnate dai numeri 9, 10 e 23, circa eventuali sovrapposizioni delle due iniziative per prima menzionate con quelle riportate ai numeri 19 e 20 nonché circa la riconducibitità di queste ultime alla tipologia considerata dalla norma di cui trattasi.

Art. 2.

Erogazioni

L'erogazione del contributo, compatibilmente con le disponibilità di cassa ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverrà in un unica soluzione a favore dell'ente indicato quale assegnatario nell'elenco suddetto.

Per le iniziative di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 1, l'erogazione non potrà avvenire prima che siano — rispettivamente — effettuati gli adempimenti e conclusi con esito positivo gli accertamenti previsti dai due commi stessi.

Per le iniziative contrassegnate dai numeri 5, 13, 16 e 21, nonché per le altre iniziative per le quali il contributo assegnato non copra l'intero costo della fase progettuale prevista, l'erogazione del contribuito stesso resta subordinata alla presentazione, da parte dell'ente assegnatario, di una dichiarazione nella quale l'ente stesso s'impegni a sostenere la differenza tra il costo complessivo di progettazione, indicato nel prospetto informativo, ed il contributo riportato nell'elenco allegato ovvero specifichi la diversa fonte di copertura finanziaria dell'importo differenziale.

Art. 3.

Responsabilità dell'Ente assegnatario

L'ente assegnatario è esclusivo responsabile della corretta attuazione dell'iniziativa ammessa a finanziamento, anche sotto il profilo del pieno rispetto della normativa comunitaria oltre che della normativa nazionahe. Il medesimo risponde altresì della congruità del costo delta progettazione in relazione al presumibile costo della realizzazione dell'intervento oggetto della progettazione ed al livello della progettazione stessa: a tal fine il rappresentante legale dell'ente sottoscrive apposita attestazione da allegare alla comunicazione di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Utilizzo economie

Le economie conseguenti ai ribassi d'asta o comunque maturate nelle varie fasi procedimentali restano acquisite all'ente assegnatario, che le utilizzerà per le eventuali successive fasi della progettazione o per altre progettazioni concernenti il medesimo settore.

Art. 5.

Studi di fattibilità: contenuti e termine realizzazione

Gli studi di fattibilità ammessi a finanziamento con il presente decreto debbono rispondere ai «requisiti minimi» di cui all'indice contenuto nell'allegato C alla delibera CIPE n. 135/1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1999).

Detti studi verranno completati entro il termine indicato al riquadro F, rigo 7, del prospetto informativo e comunque entro il termine massimo di nove mesi dalla data di aggiudicazione, da espletare entro cinque mesi dalla data di erogazione del contributo: gli studi dovranno essere quindi ultimati nei 14 mesi successivi a detta erogazione. Ad ultimazione dello studio l'ente assegnatario rilascerà la certificazione di coerenza secondo modalità analoghe a quelle indicate al punto 1.1. della delibera CIPE n. 11/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2002, e, entro novanta giorni dall'ultimazione dello studio stesso, provvederà ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - comunicazione di conclusione dello studio di fattibilità contenente:

a) gli estremi dell'avvenuto rilascio della «certificazione di coerenza»;

b) un «quadro tecnico economico» riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute e delle eventuali economie con specificazione della destinazione delle economie stesse;

c) indicazioni sull'esito dello studio di fattibilità, intendendo con ciò le conclusioni positive/negative cui lo studio è pervenuto circa la realizzabitità dell'intervento.

Art. 6.

Attività di progettazione: termine per l'effettuazione

Le progettazioni finanziate con il presente decreto dovranno essere ultimate entro il termine indicato al riquadro D, rigo 7 «previsione appalto lavori» del prospetto informativo e, qualora tale termine sia riportato in data fissa, entro un numero di mesi corrispondente a quello intercorrente tra la data di spedizione del menzionato prospetto e la data fissa indicata. Il termine decorre dalla data di erogazione del contributo.

Nei novanta giorni successivi all'ultimazione dell'attività progettuale finanziata l'ente assegnatario provvederà ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di

coesione comunicazione formale di conclusione della fase di progettazione finanziara con il presente decreto che riporti:

a) la data di ultimazione della progettazione;

b) un quadro riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute e delle eventuali economie con specificazione della destinazione delle economie stesse;

c) notizie sulle ulteriori fasi programmate e sulle fonti individuate per la relativa copertura finanziaria.

Art. 7.

Revoche

Nel caso che non venga rispettato il termine indicato al primo comma, rispettivamente, dell'art. 5 e dell'art. 6, ovvero il termine complessivo scaturente dalla sommatoria dei termini parziali, nell'ipotesi di finanziamento di fasi diverse di progettazione, il contributo verrà revocato con decreto emanato al sensi del comma 4 dell'art. 54 della legge n. 448/2002. Con le medesime modalità si procederà al definanziamento delle iniziative di cui al comma 3 del precedente art. 1 qualora gli accertamenti ivi previsti si concludano comunque con esito negativo. Le disponibilità conseguenti agli eventuali definanziamenti automatici di cui al comma 2 dell'art. 1 ed alle revoche di cui sopra saranno riallocate nel programma attuativo relativo all'anno 2003. Analogo provvedimento verrà adottato qualora emergano comunque gravi irregolarità nell'impiego del contributo assentito con il presente decreto.

Roma, 3 aprile 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 342

ALLEGATO

ART. 54, LEGGE N. 448/2001 - ELENCO INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

N.	Intervento	Importo (in migliaia di euro)	Ente assegnatario
1	Dissalatore servizio città di Agrigento e opere di adduzione connesse	2.000	Comune di Agrigento
2	Rilancio comprensorio sciistico dell'Alpe di Mera, in Comune di Scopello	1.500	Provincia di Vercelli
3	Struttura di accoglienza per portatori di handicap gravi nella città di Agrigento	1.000	Comune di Agrigento
4	Porto di Castrocucco di Maratea (studio di fattibilità e progetto)	1.000	Comune di Maratea (Potenza)
5	Viabilità di carattere strategico nell'area centrale del Veneto S.S.245 tratto Trebaseleghe-Castelfranco Veneto e S.S. 10 Este (Padova) - Legnaro (Verona)	4.000	Regione Veneto
6	Recupero della cittadella militare di Alessandria	1.000	Provincia di Alessandria
7	Centro logistica consortile e termodistruttore per rifiuti industriali con cogenerazione in San Antonio Abate (studio di fattibilità)	1.000	Comune di S.Antonio Abate
8	Collegamento Valtrompia-Valcamonica	2.000	Provincia di Brescia
9	Strada statale 417 Catania-Caltagirone	500	
10	Strada provinciale 284 Catania-Bronte	150	
11	Ristrutturazione palazzo Mathis e Zizzola	600	Comune di Bra (Cuneo)
12	Strada statale 51 «Di Alemagna» variante Vittorio Veneto-traforo S. Augusta	1.000	Provincia di Treviso
13	Raccordo porto di Taranto-casello autostradale A14	500	Comune di Taranto
14	Cittadella del tempo libero	1.500	Provincia di Ragusa
15	Collegamento stradale strada provinciale 38- Autostrada PA-CT	250	Comune di Palermo
16	Risanamento ambientale Modica-Fiumelato-Scicli con colonna adduzione a depuratore ASI	1.000	Comune di Modica (Ragusa)
17	Zona commerciale artigianale	1.000	Comune di Francofonte (Siracusa)
18	Riqualificazione centro storico Monte S. Giovanni	500	Comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone)
19	Strada statale 417 Catania-Caltagirone (manutenzione)	500	
20	Strada provinciale 284 Catania-Bronte	150	
21	Palazzetto dello sport di Sora	500	Comune di Sora (Frosinone)
22	Tribunale di Caserta	1.000	Comune di Caserta
23	Bonifica area industriale di Brescia-Caffaro e relative discariche	2.000	ASI Brescia-Caffaro
24	Strada statale 128-da strada statale 131 a Maudas - allargamento	1.000	Regione Sardegna
25	Viadotto di collegamento tra corso Argentina e strada statale 307 «del Santo»	2.000	Comune di Padova
	TOTALE. . .	27.675	

03A06166

DECRETO 8 aprile 2003.

Istituzione di un fondo speciale, denominato «PC ai giovani», di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE

Vsta la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 27, che istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani» (di seguito: «Fondo»), destinato alla copertura delle spese relative all'omonimo progetto (di seguito «Progetto») promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003, e prevede che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli incentivi, prevedendo anche la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione;

Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare un'attuazione più rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere l'incentivo riconosciuto ai beneficiari sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita, praticata all'atto dell'acquisto dal rivenditore degli strumenti informatici, con diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;

Ritenuta, altresì, l'esigenza di avvalersi per la realizzazione del Progetto della collaborazione di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., in quanto risultano essere gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale sotto il profilo sia dell'efficienza delle procedure, sia dei costi finanziari da sostenere lo scopo prefissato dal legislatore, secondo le modalità stabilite dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari, ammontare e oggetto e validità temporale dell'incentivo

1. Alle persone fisiche nate nell'anno 1987 e che, quindi, compiono il sedicesimo anno di età nell'anno 2003, iscritte all'anagrafe tributaria e residenti in Italia (di seguito: «beneficiari»), che acquistano nel corso dello stesso anno 2003, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 2, è riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un incentivo pari ad € 175,00 nei limiti delle disponibilità, come individuate ai sensi dell'art. 27 della legge n. 289 del 2002.

2. Ai fini delle agevolazioni di cui al presente decreto per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:

a) unità centrale e unità disco rigido interno;

b) scheda di gestione dell'audio e del video;

c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);

d) lettore CD Rom o DVD;

e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività o gestionali;

f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).

3. Il PC deve possedere la certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché la certificazione, rilasciata dal produttore ovvero distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.

4. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere *a)*, *e)* ed *f)*.

5. I beneficiari potranno aderire al progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

Art. 2.

Modalità di conseguimento dell'incentivo

1. Per i beneficiari costituisce titolo di legittimazione per il conseguimento dell'incentivo la lettera loro trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono illustrate le finalità del Progetto, viene attribuito un numero di identificazione personale (di seguito «PIN») leggibile mediante abrasione della pellicola su esso sovrapposta.

2. L'incentivo è conseguito all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel sito informatico di cui all'art. 3, comma 1, esposto in modo visibile all'esterno dell'esercizio commerciale.

3. I beneficiari forniscono al rivenditore il PIN e il numero di codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro documento equivalente ai fini dell'identificazione personale.

4. L'incentivo è costituito da una riduzione, di pari importo, del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

5. I beneficiari che non abbiano ricevuto la lettera di cui all'art. 2, comma 1, possono farne richiesta rivolgendosi al centro di servizi (contact center) di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f)*.

Art. 3.

Adempimenti a carico del rivenditore

1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato nell'apposito sito del portale «www. italia.gov.it», di seguito denominato sito, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio e manifestando la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo.

2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità dell'acquirente e il suo titolo di legittimazione, accede alla pro-

pria posizione sul sito di cui al comma 1 e compila l'apposito foglio elettronico, trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, le generalità dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonché il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.

3. L'operazione di cui al comma 2 è automaticamente inibita in caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo.

4. A fronte di ogni operazione effettuata al rivenditore è riconosciuto un rimborso dell'ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito di cui al comma 1. Il relativo importo è corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale emesso dalle Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del medesimo della somma di € 3,00 per ogni operazione, oltre i normali costi praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.

Art. 4.
Accesso alla Patente europea di informatica (ECDL)

1. I beneficiari che utilizzano l'incentivo possono ottenere gratuitamente per via telematica attraverso Internet dal sito, un pacchetto ECDL (european computer driving license) costituito dai relativi moduli didattici. Gli stessi beneficiari, acquistata presso il concessionario ECDL la carta personalizzata (skills card) necessaria per la registrazione del risultato degli esami usufruendo delle condizioni stabilite dall'apposita convenzione, potranno gratuitamente sostenere gli esami presso le scuole pubbliche abilitate, nel limite di una sola volta per ciascun modulo didattico. L'eventuale ripetizione dell'esame non superato sarà a carico del partecipante alle condizioni stabilite dall'apposita convenzione. La patente può essere conseguita entro e non oltre il 30 giugno 2004.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono, altresì, partecipare ad un concorso per via telematica attraverso il sito. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie premia i migliori classificati nel superare una prova di inventiva e capacità informatica per la soluzione di un problema appositamente concepito i cui termini saranno pubblicati sul sito.

3. Le spese per l'istituzione dei premi sono ricomprese nell'importo complessivo delle spese di realizzazione del Progetto di cui all'art. 6.

Art. 5.
L'attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione

1 . Per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dal presente decreto il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:

a) la predisposizione dell'elenco dei nominativi dei beneficiari, corredato dei relativi dati necessari per l'attuazione del Progetto;

b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'assegnazione del PIN, al riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell'attività commerciale del rivenditore, nonché all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;

c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;

d) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 4;

e) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto;

f) l'organizzazione e la gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di cui all'art. 2, comma 5.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:

a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;

b) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere;

c) provvedere a quanto necessario per l'erogazione dei corsi ECDL e per il rimborso dei relativi esami sostenuti e superati, di cui all'art. 4, comma 1, nonché ad istituire il concorso di cui al comma 2 del medesimo articolo ed alla verifica delle disponibilità esistenti al fine delle operazioni di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 6.
Disposizioni finanziari

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 5 relativi alla realizzazione del Progetto sono a carico del Fondo nella misura massima del cinque per cento delle disponibilità come individuate ai sensi dell'art. 27 della legge n. 289 del 2002.

2. La restante quota delle disponibilità di cui al comma 1 è utilizzata per la concessione degli incentivi e per il rilascio del pacchetto ECDL.

3. Tutte le spese necessarie per l'attuazione del Progetto secondo le modalità di cui al presente decreto sono a carico delle disponibilità del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, corredata della relativa documentazione di spesa.

4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi saranno trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata per tranches di uguale importo. Le tranches successive alla prima saranno erogate ciascuna a seguito dell'avvenuto impiego della precedente. La quota non impiegata dell'ultima tranche verrà riversata all'erario secondo modalità che saranno comunicate tempestivamente a Poste Italiane S.p.a. dal Dipartimento del Tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 8 aprile 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 340

03A06318

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 marzo 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Panretin (alitretinoina)» - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/ n. 225/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Panretin (alitretinoina)» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/149/001 0,1% gel 1 tubo alluminio 60 g uso cutaneo.

Titolare A.I.C.: Ligand Pharmaceuticals UK Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea dell'11 ottobre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Panretin (alitretinoina)»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 14 gennaio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Panretin (alitretinoina)» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PANRETIN (ALITRETINOINA) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

A.I.C. n. 035711011/E (in base 10) - 111U13 - (in base 32) - 0,1% gel 1 tubo alluminio 60 g uso cutaneo.

Art. 2.

La specialità medicinale «Panretin (alitretinoina)» è classificata come segue:

A.I.C. n. 035711011/E (in base 10) - 111U13 (in base 32) - 0,1% gel 1 tubo alluminio 60 g uso cutaneo classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 4 marzo 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A06176

DECRETO 28 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Buza Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Buza Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 dicembre 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1992 dal Liceo Sanitario di Bacau (Romania) alla sig.ra Buza Elena nata a Plopana (Romania), il giorno 18 marzo 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Buza Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, come lavoratrice dipendente presso strutture sanitarie pubbliche e private, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06156

DECRETO 28 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Danilova Darja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Danilova Darja ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Estonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 dicembre 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2002 presso la Scuola di medicina di Kohtla-Jarve (Estonia) dalla sig.ra Danilova Darja nata a Kohtla-Jarve (Estonia) il giorno 25 dicembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Danilova Darja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, come lavoratrice dipendente presso strutture sanitarie pubbliche e private, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06157

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «San Marco - Soc. coop. agr. a r.l.», in Villa Literno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 ottobre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa agricola «San Marco - Soc. coop. agr. a r.l.», con sede in Villa Literno (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 8 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «San Marco - Soc. coop. agr. a r.l.», con sede in Villa Literno (Caserta), via S. Marco n. 24, costituita in data 24 giugno 1987, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Farinaro di Casal di Principe (Caserta), omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto 25 settembre 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Datoaddio Marcellino con studio in Trentola Ducenta (Caserta), via Aldo Moro n. 13, ne è nominato commissario liquidatore:

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06196

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Aquatic drivers Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettvi del 9 aprile 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa di mista «Aquatic drivers Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Aquatic drivers Bari - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 19 luglio 1983 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Gusman di Ceglie (Bari) omologato dal tribunale di Bari, con decreto 13 marzo 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Massimo Pasquale Epifani, con studio in Bari, piazza Umberto I n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06198

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Midi service - Società cooperativa a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 agosto 2001 e 13 settembre 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Midi service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari - Santo Spirito;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole di Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Midi service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 23 luglio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Paolo di Marcantonio di Putignano (Bari) omologato dal tribunale di Bari, con decreto 7 ottobre 1996, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Donato Vladimiro Radogna, con residenza in Bari, traversa Leonida Bissolati n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06199

DECRETO 23 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Vincenzo - Soc. coop. a r.l.», in S. Antonio Abate, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 dicembre 1999 e 16 febbraio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Vincenzo - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Antonio Abate (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Vincenzo - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Antonio Abate (Napoli), costituita in data 27 gennaio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Tommaso Olivieri di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 24 febbraio 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonino Scalia, con studio in S. Antonio Abate (Napoli), via Casa D'Antuono n. 161, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06200

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 aprile 2003.

Aggiornamento degli allegati economici e tecnici del decreto 21 marzo 2000.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Viste le direttive europee 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 1998, n. 277, con particolare riferimento all'art. 7, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 146;

Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 180, recante «Canone di pedaggio per l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria»;

Visto il decreto del Ministro 21 marzo 2000, n. 43/T, concernente la «Determinazione dei criteri di determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria», con particolare riferimento all'art. 8, commi 1 e 2;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 28 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 131, che detta disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari;

Viste le direttive europee 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;

Considerato che gli allegati tecnici ed economici del decreto ministeriale 43/T/2000 sono riferiti alla situazione di infrastruttura e di traffico rilevata al momento della emanazione del decreto;

Considerato che l'evoluzione relativa all'attivazione di nuove infrastrutture, a variazioni delle caratteristiche e prestazioni di quelle esistenti, alle determinazioni dei punti di connessione con le reti estere intervenuti successivamente alla emanazione del citato decreto ministeriale 43/T/2000, comporta la necessità di procedere ad un aggiornamento della parte tecnico/economica del decreto ministeriale medesimo;

Vista la proposta di aggiornamento degli allegati tecnici ed economici del citato decreto ministeriale 43/T/2000 presentata dal Gestore dell'infrastruttura in data 17 febbraio 2003 RFI-AD\A0011\2003\0000221 del 13 febbraio 2003;

Considerato che non sussistono problemi attuativi del decreto ministeriale 43/T;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1998 e dalla delibera CIPE n. 180/1999, l'aggiornamento degli allegati tecnici ed economici al decreto ministeriale 43/T, in relazione all'intervenuta evoluzione dell'infrastruttura ferroviaria sopra accennata, non apporta tipologie aggiuntive di costo per la determinazione del canone, né modifiche della struttura e degli elementi di calcolo del pedaggio, né modifica lo stato di attuazione del sistema di determinazione dei canoni di pedaggio;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica degli allegati tecnici ed economici del decreto ministerale 43/T/2000;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati tecnici n. 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 ed economici n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43/T, vengono annullati e sostituiti integralmente da quelli pari numero allegati al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

Il Ministro: LUNARDI

Allegato tecnico 1

Rete Fondamentale - Tratte Commerciali

Indicativo Tratta (j)	Tratta Commerciale	
1	MODANE / MODANE FX	ALPIGNANO [TORINO]
2	[TORINO] ALPIGNANO	MODANE / MODANE FX
3	TROFARELLO [TORINO]	ARQUATA
4	ARQUATA	TROFARELLO [TORINO]
5	MILANO ROGOREDO [MILANO]	ARQUATA (compresa via NOVI L. e via Bressana B.-Arena Po)
6	ARQUATA	MILANO ROGOREDO [MILANO] (compresa via NOVI L. e via Bressana B.-Arena Po)
7	SAVONA	GENOVA VOLTRI [GENOVA]
8	[GENOVA] GENOVA VOLTRI	SAVONA
9	VENTIMIGLIA	SAVONA
10	SAVONA	VENTIMIGLIA
11	[TORINO] SETTIMO T.	RHO [MILANO]
12	[MILANO] RHO	SETTIMO T. [TORINO]
13	ISELLE - [DOMODOSSOLA]	RHO [MILANO] (compresa via DOMO II)
14	[MILANO] RHO	[DOMODOSSOLA] (compresa via DOMO II) - ISELLE
15	PINO TRONZANO [LUINO]	GALLARATE
16	GALLARATE	PINO TRONZANO [LUINO]
17	CHIASSO	MONZA [MILANO] (compresa via MONTEOLIMPINO 2)
18	[MILANO] MONZA	CHIASSO (compresa via MONTEOLIMPINO 2)
19	ARQUATA	MIGNANEGO/GENOVA RIVAROLO/GENOVA CAMPASSO [GENOVA] (compresa via ISOLA DEL CANTONE)
20	[GENOVA] MIGNANEGO/GENOVA RIVAROLO/GENOVA CAMPASSO	ARQUATA (compreso via ISOLA DEL CANTONE)
21	ALESSANDRIA	PIACENZA (compresa BRONI - BRESSANA B.)
22	PIACENZA	ALESSANDRIA (compresa BRONI - BRESSANA B.)
23	[MILANO] PIOLTELLO L.	BRESCIA-VERONA
24	VERONA-BRESCIA	PIOLTELLO L. [MILANO]
25	VERONA	PADOVA
26	PADOVA	VERONA
27	BRENNERO	VERONA
28	VERONA	BRENNERO
29	VERONA	TAVERNELLE [BOLOGNA]
30	[BOLOGNA] TAVERNELLE	VERONA
31	PADOVA	S. PIETRO IN CASALE [BOLOGNA]
32	[BOLOGNA] S. PIETRO IN CASALE	PADOVA
33	PADOVA	MIRA M. [VENEZIA]
34	[VENEZIA] MIRA M.	PADOVA
35	[VENEZIA] VENEZIA CARPENEDO	VILLA OPICINA /TRIESTE
36	VILLA OPICINA /TRIESTE	VENEZIA CARPENEDO [VENEZIA]
37	TARVISIO BOSCOVERDE	MOGLIANO [VENEZIA]
38	[VENEZIA] MOGLIANO	TARVISIO BOSCOVERDE
39	UDINE	MONFALCONE via GORIZIA (compresa GORIZIA – NOVA
40	MONFALCONE	UDINE via GORIZIA (compresa GORIZIA – NOVA GORICA)
41	[MILANO] MILANO ROGOREDO	LAVINO [BOLOGNA]
42	[BOLOGNA] LAVINO	MILANO ROGOREDO [MILANO]
43	[BOLOGNA] BOLOGNA S. RUFFILLO	FIRENZE CASTELLO [FIRENZE]
44	[FIRENZE] FIRENZE CASTELLO	BOLOGNA S. RUFFILLO [BOLOGNA]
45	[GENOVA] GENOVA NERVI	PISA
46	PISA	GENOVA NERVI [GENOVA]
47	PARMA/FIDENZA	POTREMOLI - VEZZANO/SARZANA
48	VEZZANO/SARZANA - POTREMOLI	PARMA/FIDENZA
49	[FIRENZE] FIRENZE CASCINE	PISA
50	PISA	FIRENZE CASCINE [FIRENZE]
51	PISA	MACCARESE [ROMA]
52	[ROMA] MACCARESE	PISA
53	[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO	FARA SABINA [ROMA] (Linea lenta)
54	[ROMA] FARA SABINA	FIRENZE ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea lenta)
55	[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO	SETTEBAGNI [ROMA] (Linea Direttissima)
56	[ROMA] SETTEBAGNI	FIRENZE ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea Direttissima)
57	[ROMA] TORRICOLA	FRATTAMAGGIORE [NAPOLI] (via Formia)
58	[NAPOLI] FRATTAMAGGIORE	TORRICOLA [ROMA] (via Formia)
59	VILLA LITERNO	POZZUOLI [NAPOLI]
60	[NAPOLI] POZZUOLI	VILLA LITERNO

Indicativo Tratta (j)	Tratta Commerciale	
61	[ROMA] CIAMPINO	ACERRA [NAPOLI] via Cassino (Comprese linee Rocca d'Evandro - Venafro/Vairano e Santa Maria C. V. - Maddaloni M. S.to e linee Bivio Maddaloni/Cancello - Maddaloni Marcianise S.to)
62	ACERRA [NAPOLI]	CIAMPINO [ROMA] via Cassino (Comprese linee Rocca d'Evandro - Venafro/Vairano e Santa Maria C. V. - Maddaloni M. S.to e linee Bivio Maddaloni/Cancello - Maddaloni Marcianise S.to)
63	[BOLOGNA] MIRANDOLA O.	ANCONA (compresa ANCONA - ANCONA MARITTIMA)
64	ANCONA (compresa ANCONA - ANCONA MARITTIMA)	MIRANDOLA O. [BOLOGNA]
65	ANCONA (compresa ANCONA - ANCONA MARITTIMA)	ORTE
66	ORTE	ANCONA (compresa ANCONA - ANCONA MARITTIMA)
67	ANCONA	FOGGIA
68	FOGGIA	ANCONA
69	FOGGIA	BARI (compresa ENZITETO CATINO - BARI S.SPIRITO)
70	BARI (compresa ENZITETO CATINO - BARI S.SPIRITO)	FOGGIA
71	CASERTA	FOGGIA
72	FOGGIA	CASERTA
73	[NAPOLI] PORTICI	SALERNO
74	SALERNO	PORTICI [NAPOLI]
75	SALERNO	PAOLA
76	PAOLA	SALERNO
77	PAOLA	REGGIO CALABRIA CENTRALE (compresa ECCELLENTE – ROSARNO)
78	REGGIO CALABRIA CENTRALE	PAOLA (compresa ECCELLENTE – ROSARNO)

Allegato tecnico 2

Rete Complementare : Linee ferroviarie della Rete secondaria

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
1	ASTI	CASTAGNOLE
2	CHIVASSO	AOSTA
3	AOSTA	PRE' S.DIDIER
4	CASALE POPOLO	CASALE MONFERRATO
5	BIVIO CAST. ROSSO	CASALE POPOLO
6	CASALE MONFERRATO	VALENZA
7	VALENZA	ALESSANDRIA
8	BIVIO SANGONE	PINEROLO
9	FOSSANO	CUNEO
10	CUNEO	VENTIMIGLIA
11	TROFARELLO	FOSSANO
12	FOSSANO	MONDOVI'
13	MONDOVI'	CEVA
14	CEVA	S. GIUSEPPE DI C.
15	CARMAGNOLA	BRA'
16	ALESSANDRIA	CANTALUPO
17	ACQUI TERME	OVADA
18	CANTALUPO	ACQUI TERME
19	ACQUI TERME	S. GIUSEPPE DI C.
20	VERCELLI	MORTARA
21	MORTARA	PAVIA
22	ARONA	OLEGGIO
23	OLEGGIO	VIGNALE
24	VIGNALE	NOVARA
25	NOVARA	MORTARA
26	MORTARA	TORREBERETTI
27	TORREBERETTI	VALENZA
28	CAVA CARBONARA	TORREBERETTI
29	DOMODOSSOLA	VILLADOSSOLA
30	VILLADOSSOLA	VOGOGNA OSSOLA
31	VOGOGNA OSSOLA	PREMOSELLO CHIOV.
32	PREMOSELLO CHIOV.	CUZZAGO
33	CUZZAGO	BORGOMANERO
34	BORGOMANERO	VIGNALE
35	VARALLO SESIA	VIGNALE
36	LAVENO	OLEGGIO
37	TIRANO	SONDRIO
38	CHIAVENNA	COLICO
39	SONDRIO	COLICO
40	COLICO	LECCO
41	CHIASSO	MOLTENO
42	MOLTENO	MONZA
43	MOLTENO	LECCO
44	LECCO	PONTE S. PIETRO
45	CALOLZIOCORTE O.	CARNATE USMATE
46	CARNATE U.	MONZA
47	SEREGNO	PONTE S. PIETRO
48	PONTE S. PIETRO	ROVATO
49	PORTO CERESIO	GALLARATE
50	BIVIO BERGAMO	TREVIGLIO OVEST
51	BERGAMO	TREVIGLIO OVEST/TREVIGLIO
52	S. ZENO	OLMENETA
53	OLMENETA	CREMONA
54	CREMONA	CASTELVETRO
55	CASTELVETRO	FIDENZA
56	PIACENZA	CASTELVETRO
57	TREVIGLIO	OLMENETA
58	MILANO P. GENOVA	MORTARA
59	MILANO S. CRISTOFORO	MILANO P. ROMANA
60	PAVIA	CASALPUSTERLENGO
61	CODOGNO	CREMONA
62	CREMONA	PIADENA
63	PIADENA	MANTOVA
64	BRESCIA	S. ZENO FOLZANO
65	S. ZENO FOLZANO	PIADENA

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
66	PIADENA	PARMA
67	FORTEZZA	[S. CANDIDO] PRATO ALLA DRAVA
68	BOLZANO	MERANO
69	VICENZA	SCHIO
70	VERONA	MANTOVA
71	MANTOVA	SUZZARA
72	SUZZARA	MODENA
73	MANTOVA	NOGARA
74	NOGARA	CEREA
75	CEREA	LEGNAGO
76	CALALZO PC.CORTINA	PONTE NELLE ALPI
77	PONTE NELLE ALPI	BELLUNO
78	BELLUNO	MONTEBELLUNA
79	MONTEBELLUNA	CASTELTELFRANCO V.
80	CASTELFRANCO V.	CAMPOSAMPIERO
81	CAMPOSAMPIERO	VIGODARZERE
82	VIGODARZERE	PADOVA
83	MONTEBELLUNA	TREVISO
84	TREVISO	PORTOGRUARO
85	PONTE NELLE ALPI	CONEGLIANO
86	VICENZA	CITTADELLA
87	CITTADELLA	CASTELFRANCO VENETO
88	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO
89	BASSANO DEL GRAPPA	CITTADELLA
90	CITTADELLA	CAMPOSAMPIERO
91	BASSANO DEL GRAPPA	CASTELFRANCO V.
92	CASTELFRANCO V.	MAERNE DI MARTELLAGO
93	S. GIUSEPPE DI C.	SAVONA (via ALTARE)
94	UDINE	PALMANOVA
95	PALMANOVA	CERVIGNANO A.G.
96	S. GIUSEPPE DI C.	FERRANIA
97	FERRANIA	SAVONA
98	OVADA	GENOVA BORZOLI
99	FERRARA	PORTOMAGGIORE
100	PORTOMAGGIORE	LAVEZZOLA
101	LAVEZZOLA	RAVENNA
102	RAVENNA	RIMINI
103	FAENZA	GRANAROLO
104	GRANAROLO	LUGO
105	LUGO	LAVEZZOLA
106	LUGO	CASTELBOLOGNESE
107	RUSSI	LUGO
108	RAVENNA	RUSSI
109	RUSSI	GRANAROLO
110	PONTASSIEVE	BORGO S.LORENZO
111	BORGO S.LORENZO	FAENZA
112	FIRENZE SAN MARCO VECCHIO	BORGO S.LORENZO
113	VIAREGGIO	LUCCA
114	Per memoria	
115	PORRETTA TERME	PISTOIA
116	LUCCA	PISTOIA
117	PISA	LUCCA
118	PISTOIA	PRATO
119	AULLA	LUCCA
120	CAMPIGLIA M.MA	PIOMBINO M.MA

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
121	EMPOLI	SIENA
122	SIENA	ASCIANO
123	ASCIANO	MONTALLESE
124	PORTO D'ASCOLI	ASCOLI PICENO
125	PESCARA	SULMONA
126	CIVITANOVA	ALBACINA
127	TERONTOLA	FOLIGNO
128	CIVITAVECCHIA M.	CIVITAVECCHIA
129	VITERBO PORTA FIORENTINA	CESANO
130	CAMPOLEONE	NETTUNO
131	SULMONA	AVEZZANO
132	AVEZZANO	GUIDONIA
133	AVEZZANO	ROCCASECCA
134	CIAMPINO	ALBANO LAZIALE
135	CIAMPINO	VELLETRI
136	BATTIPAGLIA	POTENZA INFERIORE
137	AVERSA	CASERTA
138	S. MARCELLINO	GRICIGNANO - MADDALONI MARCIANISE SM.TO
139	BOSCO REDOLE	CARPINONE
140	CARPINONE	ISERNIA
141	ISERNIA	VAIRANO
142	SARNO	CODOLA
143	CANCELLO	SARNO
144	SARNO	BIVIO S. LUCIA
145	NOCERA INFERIORE	CODOLA
146	NOCERA INFERIORE	SALERNO (via CAVA T.)
147	Per memoria	
148	MERCATO S. SEVERINO	SALERNO
149	Per memoria	
150	BARI	BRINDISI
151	BRINDISI	LECCE
152	BRINDISI	BRINDISI MARITTIMA
153	CERVARO	ROCCHETTA S.A.
154	ROCCHETTA S.A.	POTENZA
155	POTENZA	METAPONTO
156	METAPONTO	TARANTO
157	TARANTO	BRINDISI
158	BARI	GIOIA DEL COLLE
159	GIOIA DEL COLLE	TARANTO
160	METAPONTO	SIBARI
161	SIBARI	CATANZARO LIDO
162	CATANZARO LIDO	REGGIO CALABRIA CENTRALE
163	CATANZARO LIDO	LAMEZIA TERME
164	PAOLA	CASTIGLIONE C
165	S.LUCIDO MARINA	BIVIO PANTANI
166	BIVIO SETTIMO	BIVIO S. ANTONELLO
167	CASTIGLIONE C.	COSENZA
168	SIBARI	CASTIGLIONE
169	MESSINA CENTRALE	CATANIA CENTRALE
170	CATANIA CENTRALE	LENTINI DIRAMAZ.
171	LENTINI DIRAMAZ.	SIRACUSA
172	LENTINI DIRAMAZ.	GELA
173	GELA	MODICA
174	MODICA	SIRACUSA
175	MESSINA CENTRALE	FIUMETORTO
176	FIUMETORTO	PALERMO CENTRALE
177	CALTANISSETTA XIRBI	ROCCAPALUMBA A.
178	CALTANISSETTA XIRBI	BICOCCA
179	MOTTA	CARCACI
180	FIUMETORTO	ROCCAPALUMBA A.
181	PALERMO CENTRALE/BRANCACCIO	CARINI - PUNTA RAISI
182	ROCCAPALUMBA A.	ARAGONA CALDARE
183	ARAGONA CALDARE	AGRIGENTO
184	AGRIGENTO BASSA	PORTO EMPEDOCLE
185	OLBIA	CHILIVANI
186	SASSARI	CHILIVANI
187	CHILIVANI	DECIMOMANNU
188	DECIMOMANNU	CAGLIARI
189	VILLAMASSARGIA	DECIMOMANNU
190	IGLESIAS	VILLAMASSARGIA
191	VILLAMASSARGIA	CARBONIA

Allegato tecnico 3

Rete Complementare - Linee della rete a scarso traffico

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
192	ALCAMO DIRAMAZIONE	CASTELVETRANO-TRAPANI
193	ALESSANDRIA	OVADA
194	ASCIANO	MONTE ANTICO
195	ASTI	NIZZA M.- ACQUI TERME
196	VITERBO PORTA FIORENTINA	ATTIGLIANO
197	AVELLINO	BENEVENTO
198	BARLETTA	SPINAZZOLA
199	BIELLA	NOVARA
200	BRA	CEVA
201	CALTANISETTA XIRBI	CANICATTÌ-ARAGONA
202	CAMPOBASSO	BOSCO REDOLE-BENEVENTO
203	CANCELLO	TORRE ANNUNZIATA
204	CARINI	ALCAMO DIRAMAZIONE-TRAPANI (via Milo)
205	CASARSA	SAN VITO-PORTOGRUARO
206	CAVALLERMAGGIORE	CANTALUPO
207	CECINA	VOLTERRA
208	CEVA	ORMEA
209	CHIVASSO	ASTI
210	CANICATTÌ	GELA
211	GIULIANOVA	TERAMO
212	ISOLA DELLA SCALA	CEREA
213	LEGNAGO	MONSELICE
214	LEGNAGO	ROVIGO
215	MERCATO SAN SEVERINO	AVELLINO
216	CODOLA	MERCATO SAN SEVERINO
217	MONDOVÌ	CUNEO
218	MORTARA	CASALE-ASTI
219	PINEROLO	TORRE PELLICE
220	PISA	VADA (via Colle Salvetti)
221	PRIMOLANO	BASSANO DEL GRAPPA
222	PRIVERNO FOSSANOVA	TERRACINA
223	ROCCHETTA S.A.L.	AVELLINO
224	ROCCHETTA S.A.L.	SPINAZZOLA-GIOIA DEL COLLE
225	ROVIGO	CHIOGGIA
226	GEMONA	PINZANO-SACILE
227	SANTHIÀ	ARONA
228	SIENA	MONTE ANTICO-MONTEPESCALI
229	SULMONA	CARPINONE
230	TERMOLI	CAMPOBASSO
231	TERNI	SULMONA
232	TRENTO	PRIMOLANO
233	VERCELLI	CASALE POPOLO

Allegato tecnico 4

Rete Complementare - Linee a spola

Indicativo Linea ferroviaria (K)	Linea ferroviaria	
234	PALAZZOLO SULL'OGLIO	PARATICO SARNICO
235	CIAMPINO	FRASCATI
236	FOGGIA	MANFREDONIA
237	GOLFO ARANCI MARITTIMA	OLBIA
238	PALERMO C.LE	PALERMO MARIT.MA
239	PERGOLA	FABRIANO
240	PISA CENTRALE	PISA AEROPORTO
241	PORTO TORRES	SASSARI
242	SALSOMAGGIORE T.	FIDENZA
243	SALUZZO	CUNEO
244	SANTHIÀ	BIELLA S.PAOLO
245	SAVIGLIANO	SALUZZO
246	SUSA	BUSSOLENO
247	TORRE A.CENTRALE	GRAGNANO
248	TROFARELLO	CHIERI

Allegato tecnico 5

NODI

Indicativo di Nodo (r)	Nodo	Delimitazioni Nodo
1	**TORINO**	ALPIGNANO (da MODANE)
		TROFARELLO (da ALESSANDRIA/SAVONA)
		SETTIMO TORINESE (da NOVARA)
		SANGONE (da TORRE PELLICE)
2	**MILANO**	RHO (da GALLARATE/NOVARA)
		MONZA (da CHIASSO/LECCO)
		PIOLTELLO L. (da BRESCIA)
		MILANO ROGOREDO (da GENOVA/BOLOGNA)
		MILANO PORTA ROMANA (da MORTARA)
3	**VENEZIA**	MIRA MIRANO (da PADOVA)
		MOGLIANO (da UDINE)
		VENEZIA CARPENEDO (da TRIESTE)
		MAERNE (da CASTELFRANCO VENETO)
4	**GENOVA**	GENOVA VOLTRI (da SAVONA)
		GENOVA NERVI (da LA SPEZIA)
		MIGNANEGO/GENOVA CAMPASSO (da ARQUATA)
		GENOVA RIVAROLO (da ARQUALTA LL)
		GENOVA BORZOLI (da ACQUI T.)
5	**BOLOGNA**	S. PIETRO IN CASALE (da PADOVA)
		LAVINO (da PIACENZA)
		TAVERNELLE (da VERONA)
		PORRETTA T. (da PISTOIA)
		BOLOGNA S. RUFFILLO (da PRATO)
		MIRANDOLA O. (da RIMINI)
6	**FIRENZE**	FIRENZE CASCINE (da PISA)
		FIRENZE CASTELLO (da PRATO)
		FIRENZE ROVEZZANO (da CHIUSI)
		FIRENZE SAN MARCO VECCHIO (da FAENZA)
7	**ROMA**	MACCARESE (da GROSSETO)
		SETTEBAGNI (da FIRENZE DD)
		FARA SABINA (da CHIUSI LL)
		GUIDONIA (da SULMONA)
		TORRICOLA (da FORMIA)
		CESANO (da VITERBO)
		CIAMPINO (da CASSINO/CASTELLI)
		FIUMICINO
8	**NAPOLI**	FRATTAMAGGIORE (da AVERSA)
		POZZUOLI (da VILLA LITERNO)
		ACERRA (da CASSINO)
		PORTICI (da SALERNO)

Allegato tecnico 8

Velocità omotachiche per Tratta della Rete fondamentale/Fascia oraria

Descrizione Caratteristiche	TRATTA (da considerarsi per entrambi i sensi di marcia)	Velocità di riferimento per fascia oraria (km/h) velom		
		22.00-6.00 (w)	6.00-9.00 (w)	9.00-22.00 (w)
Velocità Max 250	[Firenze] Firenze Rovezzano-Settebagni [Roma] DD	100	120	170
Linee a doppio binario Velocità Max 200	[Milano] Milano Rogoredo-Lavino [Bologna] [Bologna] Bologna S.Ruffillo-Firenze Castello [Firenze] [Roma] Torricola-Frattamagg. [Napoli] (via Formia) Battipaglia-Paola Paola-Reggio Calabria Centrale (compresa Eccellente-Rosarno)	80	65	115
Linee tradizionali a doppio binario	Arquata-Milano Rogoredo [Milano] (compresa via Novi L. e Bressana B.-Arena Po) Modane / Modane FX-Alpignano [Torino] Iselle [Domodossola]-Rho[Milano] (compresa via Domo II) Brennero-Verona Tarvisio Boscoverde-Mogliano [Venezia] Trieste- Venezia Carpenedo [Venezia] [Torino] Trofarello-Arquata La Spezia-Pisa Pisa-Maccarese [Roma] Alessandria-Piacenza (compresa Broni Bressana B.) [Torino] Settimo Torinese-Rho [Milano] [Milano] Pioltello L.-Brescia-Verona Verona-Padova Padova-Mira Mirano [Venezia] Padova-S. Pietro in Casale [Bologna] [Firenze] Firenze Rovezzano - Orte LL [Roma] Ciampino-Caserta (comprese linee Rocca d'Evandro-Venafro/Vairano e Santa Maria C.V.-Maddaloni Marcianise S.to) [Bologna] Mirandola O. -Ancona (compresa Ancona-Ancona Marittima) Ancona-Foggia Foggia-Bari (compresa Enziteto Catino-Bari S.Spirito) Pisa-Firenze Cascine [Firenze]	70	60	90
Linee a doppio binario con difficoltà di tracciato	[Napoli] Portici-Salerno Salerno-Battipaglia Udine-Monfalcone via Gorizia (compresa Gorizia-Nova Gorica) Orte-Foligno [Genova] Mignanego/Genova Rivarolo/Genova Campasso-Arquata Chiasso-Monza [Milano] (compresa via Monteolimpino 2) [Genova] Genova Nervi-La Spezia Caserta-Acerra [Napoli] (comprese linee Bivio Maddaloni/Cancello-Maddaloni Marcianise S.to) Savona-Genova Voltri [Genova] Villa Opicina-Trieste	60	50	80
Linee prevalentemente metropolitane	Villa Literno-Pozzuoli [Napoli] Orte-Fara Sabina [Roma] LL	60	40	40
Linee con semplice binario	Verona-Tavernelle [Bologna] Pino Tronzano [Luino]-Gallarate Parma/Fidenza-Pontremoli-Vezzano/Sarzana Ancona-Foligno (compresa Ancona-Ancona Marittima) Caserta-Foggia Ventimiglia-Savona	50	50	70

Allegato tecnico 10

Indicativo di densità per Tratta della Rete fondamentale/fascia oraria

Indicativo Intervallo (i) per densità Tratta ($dens_{jw}$)

Tratta Commerciale (da considerarsi per entrambi i sensi)	**22.00-6.00**	**6.00-9.00**	**9.00-22.00**
MODANE / MODANE FX-ALPIGNANO [TORINO]	2	2	2
TROFARELLO [TORINO]-ARQUATA	2	2	2
MILANO ROGOREDO [MILANO]-ARQUATA (compresa via NOVI L. e via Bressana B.-Arena Po)	2	3	2
SAVONA-GENOVA VOLTRI [GENOVA]	1	2	3
VENTIMIGLIA-SAVONA	2	3	3
[TORINO] SETTIMO T.-RHO [MILANO]	2	3	3
ISELLE [DOMODOSSOLA]-RHO [MILANO] (compresa via DOMO II)	1	2	2
PINO TRONZANO [LUINO]-GALLARATE	2	3	3
CHIASSO-MONZA [MILANO] (compresa via MONTEOLIMPINO 2)	1	3	2
ARQUATA-MIGNANEGO/GENOVA RIVAROLO/GENOVA CAMPASSO [GENOVA] (compresa via ISOLA DEL CANTONE)	2	3	3
ALESSANDRIA-PIACENZA (compresa BRONI - BRESSANA B.)	1	2	2
[MILANO] PIOLTELLO L.-BRESCIA-VERONA	2	3	3
VERONA-PADOVA	2	2	2
BRENNERO-VERONA	1	2	2
VERONA -TAVERNELLE [BOLOGNA]	2	3	3
PADOVA-S. PIETRO IN CASALE [BOLOGNA]	1	3	2
PADOVA-MIRA M. [VENEZIA]	2	3	3
[VENEZIA] VENEZIA CARPENEDO-TRIESTE / VILLA OPICINA	1	2	2
TARVISIO BOSCOVERDE-MOGLIANO [VENEZIA]	2	3	2
UDINE-MONFALCONE via GORIZIA	1	2	2
[MILANO] MILANO ROGOREDO-LAVINO [BOLOGNA]	3	3	3
[BOLOGNA] BOLOGNA S. RUFFILLO-FIRENZE CASTELLO [FIRENZE]	3	3	3
[GENOVA] GENOVA NERVI-PISA	3	3	3
PARMA/FIDENZA-POTREMOLI - VEZZANO/SARZANA	2	3	2
[FIRENZE] FIRENZE CASCINE-PISA	1	3	2
PISA-MACCARESE [ROMA]	3	3	2
[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO-FARA SABINA [ROMA] (Linea Lenta)	2	3	2
[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO-SETTEBAGNI [ROMA] (Linea Direttissima)	1	2	2
[ROMA] TORRICOLA-FRATTAMAGGIORE [NAPOLI] (via Formia)	2	3	3
VILLA LITERNO-POZZUOLI [NAPOLI]	1	3	3
[ROMA] CIAMPINO-ACERRA [NAPOLI] via Cassino (Comprese linee Rocca d'Evandro - Venafro/Vairano e Santa Maria C. V. - Maddaloni M. S.to e linee Bivio Maddaloni/Cancello - Maddaloni Marcianise S.to)	2	3	2
[BOLOGNA] MIRANDOLA O. -ANCONA (compresa ANCONA - ANCONA MARITTIMA)	3	3	2
ANCONA (compresa ANCONA - ANCONA MARITTIMA)-ORTE	2	3	3
ANCONA-FOGGIA	2	2	2
FOGGIA-BARI (compresa ENZITETO CATINO - BARI S.SPIRITO)	1	2	1
CASERTA-FOGGIA	1	3	2
[NAPOLI] PORTICI-SALERNO	1	3	2
SALERNO-PAOLA	2	2	2
PAOLA-REGGIO CALABRIA CENTRALE (compresa ECCELLENTE - ROSARNO)	2	2	2

LEGENDA:

densità inferiore al 50%
densità compresa tra il 50% (incluso) ed il 75% (escluso)
densità superiore al 75%

Allegato economico 1º

Costi unitari di accesso alle tratte della Rete Fondamentale

Indicativo Tratta (i)	Tratta Commerciale		valore unitario di accesso in Euro
1	MODANE / MODANE FX	ALPIGNANO [TORINO]	54,23
2	[TORINO] ALPIGNANO	MODANE / MODANE FX	54,23
3	TROFARELLO [TORINO]	ARQUATA	54,23
4	ARQUATA	TROFARELLO [TORINO]	54,23
5	MILANO ROGOREDO [MILANO]	ARQUATA (compresa via NOVI L. e Bressana B. Arena Po)	54,23
6	ARQUATA	MILANO ROGOREDO [MILANO] (compresa via NOVI L. e Bressana B.- Arena Po)	54,23
7	SAVONA	GENOVA VOLTRI [GENOVA]	54,23
8	[GENOVA] GENOVA VOLTRI	SAVONA	54,23
9	VENTIMIGLIA	SAVONA	49,06
10	SAVONA	VENTIMIGLIA	49,06
11	[TORINO] SETTIMO T.	RHO [MILANO]	54,23
12	[MILANO] RHO	SETTIMO T. [TORINO]	54,23
13	ISELLE [DOMODOSSOLA]	RHO [MILANO] (compresa via DOMO II)	54,23
14	[MILANO] RHO	ISELLE [DOMODOSSOLA] (compresa via DOMO II)	54,23
15	PINO TRONZANO [LUINO]	GALLARATE	49,06
16	GALLARATE	PINO TRONZANO [LUINO]	49,06
17	CHIASSO	MONZA [MILANO] (compresa via MONTEOLIMPINO 2)	54,23
18	[MILANO] MONZA	CHIASSO (compresa via MONTEOLIMPINO 2)	54,23
19	ARQUATA	MIGNANEGO/GENOVA RIVAROLO/GENOVA CAMPASSO [GENOVA] (compresa via ISOLA DEL CANTONE)	54,23
20	[GENOVA] MIGNANEGO/GENOVA RIVAROLO/GENOVA CAMPASSO	ARQUATA (compreso via ISOLA DEL CANTONE)	54,23
21	ALESSANDRIA	PIACENZA (compresa BRONI - BRESSANA B.)	54,23
22	PIACENZA	ALESSANDRIA (compresa BRONI - BRESSANA B.)	54,23
23	[MILANO] PIOLTELLO L.	BRESCIA-VERONA	54,23
24	VERONA-BRESCIA	PIOLTELLO L. [MILANO]	54,23
25	VERONA	PADOVA	54,23
26	PADOVA	VERONA	54,23
27	BRENNERO	VERONA	54,23
28	VERONA	BRENNERO	54,23
29	VERONA	TAVERNELLE [BOLOGNA]	49,06
30	[BOLOGNA] TAVERNELLE	VERONA	49,06
31	PADOVA	S. PIETRO IN CASALE [BOLOGNA]	54,23
32	[BOLOGNA] S. PIETRO IN CASALE	PADOVA	54,23
33	PADOVA	MIRA M. [VENEZIA]	54,23
34	[VENEZIA] MIRA M.	PADOVA	54,23
35	[VENEZIA] VENEZIA CARPENEDO	TRIESTE / VILLA OPICINA	54,23
36	VILLA OPICINA /TRIESTE	VENEZIA CARPENEDO [VENEZIA]	54,23
37	TARVISIO BOSCOVERDE	MOGLIANO [VENEZIA]	54,23
38	[VENEZIA] MOGLIANO	TARVISIO BOSCOVERDE	54,23
39	UDINE	MONFALCONE via GORIZIA (compresa GORIZIA – NOVA GORICA)	54,23
40	MONFALCONE	UDINE via GORIZIA (compresa GORIZIA – NOVA GORICA)	54,23
41	[MILANO] MILANO ROGOREDO	LAVINO [BOLOGNA]	56,81
42	[BOLOGNA] LAVINO	MILANO ROGOREDO [MILANO]	56,81
43	[BOLOGNA] BOLOGNA S. RUFFILLO	FIRENZE CASTELLO [FIRENZE]	56,81
44	[FIRENZE] FIRENZE CASTELLO	BOLOGNA S. RUFFILLO [BOLOGNA]	56,81
45	[GENOVA] GENOVA NERVI	PISA	54,23
46	PISA	GENOVA NERVI [GENOVA]	54,23
47	PARMA/FIDENZA	POTREMOLI - VEZZANO/SARZANA	49,06
48	VEZZANO/SARZANA - POTREMOLI	PARMA/FIDENZA	49,06
49	[FIRENZE] FIRENZE CASCINE	PISA	54,23
50	PISA	FIRENZE CASCINE [FIRENZE]	54,23
51	PISA	MACCARESE [ROMA]	54,23
52	[ROMA] MACCARESE	PISA	54,23
53	[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO	FARA SABINA [ROMA] (Linea lenta)	54,23
54	[ROMA] FARA SABINA	FIRENZE ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea lenta)	54,23
55	[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO	SETTEBAGNI [ROMA] (Linea Direttissima)	64,56
56	[ROMA] SETTEBAGNI	FIRENZE ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea Direttissima)	64,56
57	[ROMA] TORRICOLA	FRATTAMAGGIORE [NAPOLI] (via Formia)	56,81
58	[NAPOLI] FRATTAMAGGIORE	TORRICOLA [ROMA] (via Formia)	56,81
59	VILLA LITERNO	POZZUOLI [NAPOLI]	54,23
60	[NAPOLI] POZZUOLI	VILLA LITERNO	54,23

Indicativo Tratta (j)	Tratta Commerciale		valore unitario di accesso in Euro
61	[ROMA] CIAMPINO	ACERRA [NAPOLI] via Cassino (Comprese linee Rocca d'Evandro - Venafro/Vairano e Santa Maria C. V. - Maddaloni M. S.to e linee Bivio Maddaloni/Cancello - Maddaloni Marcianise S.to)	54,23
62	ACERRA [NAPOLI]	CIAMPINO [ROMA] via Cassino (Comprese linee Rocca d'Evandro - Venafro/Vairano e Santa Maria C. V. Maddaloni M. S.to e linee Bivio Maddaloni/Cancello - Maddaloni Marcianise S.to)	54,23
63	[BOLOGNA] MIRANDOLA O.	ANCONA (compresa ANCONA - ANCONA MARITTIMA)	54,23
64	ANCONA (compresa ANCONA ANCONA MARITTIMA)	MIRANDOLA O. [BOLOGNA]	54,23
65	ANCONA (compresa ANCONA - ANCONA MARITTIMA)	ORTE	49,06
66	ORTE	ANCONA (compresa ANCONA - ANCONA MARITTIMA)	49,06
67	ANCONA	FOGGIA	54,23
68	FOGGIA	ANCONA	54,23
69	FOGGIA	BARI (compresa ENZITETO CATINO - BARI S.SPIRITO)	54,23
70	BARI (compresa ENZITETO CATINO - BARI S.SPIRITO)	FOGGIA	54,23
71	CASERTA	FOGGIA	49,06
72	FOGGIA	CASERTA	49,06
73	[NAPOLI] PORTICI	SALERNO	54,23
74	SALERNO	PORTICI [NAPOLI]	54,23
75	SALERNO	PAOLA	56,81
76	PAOLA	SALERNO	56,81
77	PAOLA	REGGIO CALABRIA CENTRALE (compresa ECCELLENTE – ROSARNO)	56,81
78	REGGIO CALABRIA CENTRALE	PAOLA (compresa ECCELLENTE – ROSARNO)	56,81

Allegato economico 2

Costi unitari di accesso alle linee della Rete Complementare

Indicativo di linea (k)	Linea	valore unitario di accesso in Euro (val^{C}_{k})
1, 2, ...191	Tutte le linee della Rete Secondaria	46,48
192, 193, ...233	Tutte le linee della Rete a Scarso Traffico	0,00
234	PALAZZOLO SULL'OGLIO - PARATICO SARNICO	23,24
235	CIAMPINO - FRASCATI	23,24
236	FOGGIA - MANFREDONIA	23,24
237	GOLFO ARANCI MARITTIMA - OLBIA	23,24
238	PALERMO C.LE - PALERMO MARIT.MA	23,24
239	PERGOLA - FABRIANO	23,24
240	PISA CENTRALE - PISA AEROPORTO	27,11
241	PORTO TORRES - SASSARI	23,24
242	SALSOMAGGIORE T. - FIDENZA	23,24
243	SALUZZO - CUNEO	23,24
244	SANTHIÀ - BIELLA S.PAOLO	23,24
245	SAVIGLIANO - SALUZZO	23,24
246	SUSA - BUSSOLENO	23,24
247	TORRE A.CENTRALE - GRAGNANO	23,24
248	TROFARELLO - CHIERI	23,24

Allegato economico 3

Costi unitari di accesso ai nodi

Indicativo di nodo (r)	Nodo	valore unitario di accesso in Euro (val^{N}_{r})
1	TORINO	51,65
2	MILANO	51,65
3	VENEZIA	51,65
4	GENOVA	51,65
5	BOLOGNA	51,65
6	FIRENZE	51,65
7	ROMA	51,65
8	NAPOLI	51,65

Allegato economico 4

Prezzo base unitario per km di linea della Rete Fondamentale

Il $Pbasekm^F$ è fissato in 1 Euro.

Allegato economico 5

Prezzo base unitario per km di linea della Rete Complementare

Il $Pbasekm^C$ è fissato in 1 Euro.

Allegato economico 6

Prezzo base unitario per minuto di permanenza in un Nodo

Il $Pbaseminuto^N$ è fissato in 1 Euro.

Allegato economico 7

Costo chilometrico della trazione elettrica

Il $Pbasekm^E$ è fissato in 0,332 Euro.

03A06137

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 gennaio 2003.

Istituzione di un biglietto integrato per la visita della Galleria degli Uffizi in occasione della mostra «L'Italiano e gli Italiani».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota 18105 del 12 dicembre 2002 con la quale la Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino ha proposto l'applicazione di un biglietto integrato di € 8,50 per l'accesso alla Galleria degli Uffizi in occasione dello svolgersi della mostra dedicata a «L'Italiano e gli Italiani» nel periodo dal 13 marzo al 30 settembre 2003;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 23 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole in considerazione dell'alto significato culturale dell'iniziativa;

Considerata la necessità di accogliere la richiesta in argomento, data l'importanza della rassegna dedicata alla lingua e alla civiltà letteraria degli italiani;

Decreta:

Nel periodo dal 13 marzo al 30 settembre 2003 è istituito un biglietto integrato di € 8,50, per consentire l'ingresso nella Galleria degli Uffizi in cui avrà luogo la rassegna dedicata a «L'Italiano e gli Italiani».

Nel periodo di svolgimento della mostra il biglietto unico di € 6,50 per l'ingresso nella Galleria Uffizi è sospeso.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 262

03A06152

DECRETO 30 gennaio 2003.

Istituzione di un biglietto integrato per la visita del percorso integrato dei musei di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Viste le note n. 384 del 17 gennaio 2003 e n. 483 del 21 gennaio 2003, con le quali la Soprintendenza per il patrimonio storico-artistico e demoetnoantropologico di Modena ha proposto l'istituzione del biglietto integrato di € 6,00 per la fruizione del percorso integrato dei musei di Modena, comprendente la Galleria Estense, i Musei civici (archeologico e medievale e moderno) e Musei del Duomo, con decorrenza dal 16 giugno 2003;

Considerata la necessità di accogliere la proposta in argomento, in linea con analoghe iniziative adottate in ambito territoriale per favorire la massima fruizione delle collezioni espositive cittadine;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 23 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole alla vendita presso le sedi espositive di cui sopra del biglietto integrato di € 6,00, valido per due giorni, per un periodo sperimentale di sei mesi;

Decreta:

A decorrere dal 16 giugno 2003 e per un periodo sperimentale di sei mesi è autorizzata la vendita del biglietto integrato di € 6,00 per la visita del percorso integrato dei musei di Modena, comprendente la Galleria Estense, i Musei civici - archeologico, medievale e moderno - ed i Musei del Duomo, con validità di due giorni.

La ripartizione degli introiti del biglietto è regolamentato tra gli enti coinvolti nell'iniziativa mediante apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 260

03A06153

DECRETO 30 gennaio 2003.

Proroga del biglietto ridotto per la visita dell'Armeria Reale di Torino per lavori di restauro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2001 concernente l'autorizzazione alla emissione di un biglietto ridotto di € 2,00 fino al 30 giugno 2003 per l'ingresso nell'Armenia Reale di Torino, in considerazione della limitata fruizione della sede espositiva a causa dei lavori di restauro dell'edificio;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 19310 del 17 dicembre 2002 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Torino ha chiesto di prorogare l'emissione del biglietto ridotto di € 2,00 fino al 31 dicembre 2003, in considerazione del protrarsi dei lavori di restauro nel museo;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei sopra citato che nella riunione del 23 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la richiesta in argomento;

Decreta:

È autorizzata fino al 31 dicembre 2003 la chiusura parziale dell'Armenia Reale di Torino e la proroga del biglietto ridotto di € 2,00, a causa dei lavori di restauro che saranno ultimati entro la data suindicata.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 263

03A06154

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 2003.

IL DIRETTORE
CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio Italiano dei Cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea;

Sentito l'Ufficio Italiano Cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di marzo 2003, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5133.10
ALBANIA	Lek	47	ALL	139.857
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	84.7213
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166.386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	71.9941
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.90995
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1.93436
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	4.04704
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3.32024
ARMENIA	Dram	246	AMD	599.632
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1.93436
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1.79495
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	5300.05
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1.08065
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0.407401
BANGLADESH	Taka	174	BDT	62.6238
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2.14679
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2.16130
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655.957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1.08065
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	52.7726
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	2148.60
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	8.18160
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1.95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5.62998
BRASILE	Real	234	BRL	3.73746
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1.89409
BULGARIA	Lev	45	BGL	1951,05
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1.95105
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655.957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1124.12
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4144.30
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655.957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1.59430
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	117.737
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0.885329
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	31.7510

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	802,096
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	8,94780
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,582919
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	3195,86
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	439,219
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,37744
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1335,44
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	406,973
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,66194
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	24,8550
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,42739
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,90995
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	24,0149
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	6,08301
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9,45571
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,96923
ERITREA	Nakfa	243	ERN	10,3202
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	9,21264
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,682548
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,15359
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	58,9470
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,788699
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	26,5063
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,33876
GHANA	Cedi	111	GHC	9037,86
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	56,7128
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	128,156
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,682548
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	192,053
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,766178
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,90995
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	8,52037
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	2130,50

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	192,684
HAITI	Gourde	151	HTG	44,7815
HONDURAS	Lempira	118	HNL	18,5161
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	8,42795
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	52,7726
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9628,23
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	8747,54
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,336079
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	84,3062
ISRAELE	Shekel	203	ILS	5,17079
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	62,5654
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	163,750
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	82,7010
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	49,6647
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,324747
LAOS	Kip	154	LAK	8173,88
LESOTHO	Loti	172	LSL	8,69662
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,625319
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1622,05
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	48,6294
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,29509
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45280
MACAO	Pataca	156	MOP	8,68078
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,2819
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6409,79
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	96,1685
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	4,10591
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	13,7783
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,423367
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,7171
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	285,926
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	29,8224
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	11,7970
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	15,5285
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1216,81
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	24855,7
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,70134
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	8,69662
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	81,8241

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	16,1255
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	139,286
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,84498
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,94970
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,416047
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	62,4995
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,08065
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,91436
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	7345,91
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,75986
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,33630
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,93357
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,682548
ROMANIA	Leu *	131	ROL	35831,4
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	33,9719
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	550,122
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	8,17428
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,40301
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,682548
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	9747,16
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	6,07110
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2375,05
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,89539
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	45,3874
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,7491
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	231,8070
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2831,31
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	107,066
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,90995
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,90995
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,90995
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1,08065
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	8,69662
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	282,644
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2717,84
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,22651
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,46947
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	8,69662
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	#VALORE!

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	3,28671
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	37,4612
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	1115,00
THAILANDIA	Baht	73	THB	46,1749
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,38218
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	6,53905
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,42143
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1804143
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5619,39
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,74620
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	2093,88
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	245,596
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	30,4957
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	1046,06
VANUATU	Vatu	208	VUV	141,404
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1724,72
VIETNAM	Dong	145	VND	16685,2
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	192,237
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	5468,53
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	863,434

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2003

Il direttore centrale: BUSA

03A06151

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 12 maggio 2003.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 27 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'IPOST.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33234 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'Istituto Postelegrafonici dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1118/I.R. del 22 novembre 2001 per il tramite dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;

Visto il decreto n. 34120 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinano alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21894 emanato dal Direttore dell'agenzia del demanio in data 20 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33569 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39760 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4521 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Vista la nota n. 35142 del 2 aprile 2003 con la quale l'IPOST ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33234 del 27 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33234 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33234 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001 è modificato come segue:

le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

l'unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 3-*bis* A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 713 anziché 5;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 2/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 538 anziché 4;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 6/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 716 anziché 7;

l'unità immobiliare sita in Milano - via B. Albini, 1 - int. 7/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 535 anziché 8;

l'unità immobiliare sita in Milano - via B. Albini, 1 - int. 9/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 527 anziché 10;

l'unità immobiliare sita in Milano - via B. Albini, 1 - int. 10/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 539 anziché 11;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 15/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 704 anziché 16;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 5/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 578 anziché 8;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 21/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 628 anziché 22;

l'unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 22/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 635 anziché 23;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 24/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 596 anziché 25;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 25/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 615 anziché 26;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 26/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 641 anziché 27;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 27/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 607 anziché 28;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 28/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 602 anziché 29;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 29/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 593 anziché 30;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 31/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 618 anziché 32;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 32/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 612 anziché 33;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 35/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 610 anziché 36;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 37/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, identificata dal subalterno 722 anziché 38;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 38/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 647 anziché 40;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 39 *bis*/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 679 anziché 41;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 43/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 688 anziché 45;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 47/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, identificata dal subalterno 730 anziché 49;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 48/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 733 anziché 50;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 49/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinano alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 650 anziché 51;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 50/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 727 anziché 52;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 53/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 659 anziché 55;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 54/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 673 anziché 56;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 55/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 719 anziché 57;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 56/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 676 anziché 58;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 59/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 682 anziché 61;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 66/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 563 anziché 69;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 69/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 707 anziché 72;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 71/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 509 anziché 74;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 72/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 544 anziché 75;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 73/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 701 anziché 76;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 74/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 741 anziché 77;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 75/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 553 anziché 78;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 76/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 516 anziché 79;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 78/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 581 anziché 81;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 81/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 710 anziché 84;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 82/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 698 anziché 85;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 83/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, identificata dal subalterno 575 anziché 86;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 84/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 572 anziché 87;

unità immobiliare sita in Milano - via Bisi Albini, 1 - int. 85/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 102 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, identificata dal subalterno 590 anziché 88;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Pisa, 39 - int. 2/A - partita n. 122914 - foglio n. 427 - particella n. 60 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 548 anziché 11;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Pisa, 39 - int. 5/A - partita n. 122914 - foglio n. 427 - particella n. 60 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 542 anziché 12;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Pisa, 39 - int. 8/A - partita n. 122914 - foglio n. 427 - particella n. 60 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 540 anziché 13;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Pisa, 39 - int. 13/A - partita n. 122914 - foglio n. 427 - particella n. 60 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 530 anziché 6;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Pisa, 39 - int. 15/A - partita n. 122914 - foglio n. 427 - particella n. 60 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 532 anziché 24;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Pisa, 39 - int. 20/A - partita n. 122914 - foglio n. 427 - particella n. 60 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 522 anziché 17;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Pisa, 39 - int. 22/A - partita n. 122914 - foglio n. 427 - particella n. 60 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, identificata dal subalterno 510 anziché 9;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 61 - int. 1/A - partita n. 26101 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal foglio n. 188 anziché 7 - dalla particella n. 189 anziché 2941 - dal subalterno 532 anziché 7;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 61 - int. 2 *bis*/A - partita n. 26101 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal foglio n. 188 anziché 7 - dalla particella n. 189 anziché 2941 - dal subalterno 523 anziché 8;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 61 - int. 10/B - partita n. 26101 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal foglio n. 188 anziché 7 - dalla particella n. 189 anziché 2941 - dal subalterno 540 anziché 17;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 61 - int. 16/B - partita n. 26101 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal foglio n. 188 anziché 7 - dalla particella n. 189 anziché 2941 - dal subalterno 544 anziché 23;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 61 - int. 17 *bis*/C - partita n. 26101 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal foglio n. 188 anziché 7 - dalla particella n. 189 anziché 2941 dal subalterno 24 anziché 25;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 61 - int. 24/C - partita n. 26101 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal foglio n. 188 anziché 7 - dalla particella n. 189 anziché 2941 - dal subalterno 505 anziché 32:

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 2/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 700 anziché 3;

unità immobibare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 14/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 676 anziché 15;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 12/A - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 663 anziché 13;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 18/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 725 anziché 19;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 20/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 628 anziché 21;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 22/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 727 anziché 23;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 30/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 634 anziché 31;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 31/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 640 anziché 32;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 33/B - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 690 anziché 34;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 38/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, identificata dal subalterno 595 anziché 39;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 41/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 568 anziché 42;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 42/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 562 anziché 43;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 44/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 598 anziché 45;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 50/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 580 anziché 51;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 52/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 685 anziché 53;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 55/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 592 anziché 56;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 56/C - partita n. 26101- foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 583 anziché 57;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 58/C - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 649 anziché 59;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 66/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 534 anziché 67;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 69/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 513 anziché 70;

unità immobiliare sita in Milano - Vie Zara, 124 - int. 70/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 683 anziché 71;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 71/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 613 anziché 72;

unità immobiliare sita in Milano - V-le Zara, 124 - int. 74/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, identificata dal subalterno 714 anziché 75;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 78/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 507 anziché 79;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 81/D - partita n. 26101 - foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 522 anziché 82;

unità immobiliare sita in Milano - V.le Zara, 124 - int. 82/D - partita n. 26101- foglio n. 191 - particella n. 98 di cui alla pagina 55 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 525 anziché 83;

unità immobiliare sita in Roma - via dei Papareschi, 23 - int. 17/E - partita n. 224968 - foglio n. 792 - particella n. 196 di cui alla pagina 60 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 153 anziché 65;

unità immobiliare sita in Roma - via Caffaro, 72 - int. 2 - partita n. 177105 - foglio n. 823 - particella n. 78 di cui alla pagina 59 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, identificata dal subalterno 504 anziché 51;

unità immobiliare sita in Roma - via Caffaro, 72 - int. 6 - partita n. 177105 - foglio n. 823 - particella n. 78 di cui alla pagina 59 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 505 anziché 55;

unità immobiliare sita in Roma - via Caffaro, 50 - int. 7/A - partita n. 177105 - foglio n. 823 - particella n. 78 di cui alla pagina 59 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 30 anziché 29;

unità immobiliare sita in Roma - via Fontebuono, 19 - int. 35/A - partita n. 435752 - foglio n. 852 - particella n. 362 di cui alla pagina 59 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 169 anziché 113;

unità immobiliare sita in Roma - via Fontebuono, 19 - int. 16/A - partita n. 435752 - foglio n. 852 - particella n. 362 di cui alla pagina 59 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 165 anziché 94.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore: SPITZ

03A06211

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 maggio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della Compagnia di Firenze S.p.a., in Firenze. (Provvedimento n. 2188).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettive;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 9 dicembre 1981, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Compagnia di Firenze S.p.a., con sede in Firenze;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 20176 del 24 luglio 1997 con il quale il dott. Alessandro Falcione è stato nominato commissario liquidatore della Compagnia di Firenze S.p.a.;

Vista la nota indirizzata a questo Istituto in data 6 marzo 2003, con la quale il dott. Alessandro Falcione ha presentato le proprie dimissioni;

Ritenuto di dover accogliere le dimissioni del citato commissario liquidatore;

Dispone:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del dott. Alessandro Falcione dall'incarico di commissario liquidatore della Compagnia di Firenze S.p.a.

Art. 2.

Il dott. Gabriele Caprioli è nominato commissario liquidatore della Compagnia di Firenze S.p.a.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2003

Il presidente: GIANNINI

03A06165

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 27 marzo 2003.

Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul «Patto per l'arte contemporanea».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nonché di svolgere, in collaborazione, attività di interesse comune;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante: «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali» che prevede all'art. 3, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali la predispo-

sizione del «Piano per l'arte contemporanea», con una dotazione annua, a partire dall'anno 2002 di € 5.164.569.00 (pari a 10 miliardi di vecchie lire), la cui finalità è l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea;

Vista la nota del 17 gennaio 2003 con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha trasmesso una proposta di accordo di cui all'oggetto;

Vista la nota del 4 febbraio 2003 con la quale la segreteria della Conferenza Stato-regioni ha rappresentato ai presidenti delle regioni e al Ministero per i beni e le attività culturali la necessità di un primo confronto tecnico anche con i rappresentanti delle autonomie locali al fine della elaborazione finale della citata proposta di accordo;

Considerato che nella riunione tecnica del 20 febbraio 2003 i rappresentanti dell'ANCI, pur apprezzando l'impianto generale della proposta di accordo in esame, hanno chiesto ulteriori approfondimenti tecnici e pertanto si è convenuto di indire una nuova riunione tecnica;

Considerato altresì che, in sede tecnica, il 6 marzo 2003 sono state concordate, tra i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI alcune modifiche alla proposta di accordo sulle quali i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali hanno convenuto;

Considerato che nel corso della seduta di questa Conferenza del 13 marzo u.s., l'argomento è stato rinviato alla seduta odierna, nel corso della quale è stato acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dei comuni, delle province e delle comunità montane;

Sancisce l'accordo

tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento concernente l'accordo in oggetto che, allegato al presente atto, sub-*A)* ne costituisce parte integrante.

Roma, 27 marzo 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO SUB *A)*

Premesso:

che per perseguire un'efficace politica dell'arte contemporanea, capace di garantire in tempi brevi un rilancio complessivo del sistema nazionale, è necessario anzitutto un approccio integrato da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, anche per consentire una migliore collaborazione con il settore privato;

che un simile approccio richiede la definizione di obiettivi nazionali e di azioni prioritarie finalizzate al loro conseguimento, per assicurare la congruenza degli interventi e l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, ferma restando l'autonomia di scelta delle singole amministrazioni;

che a tal fine occorre far leva anzitutto sugli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli della programmazione negoziata;

che pertanto è necessaria una più stretta collaborazione in materia d'arte contemporanea fra il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni, le province autonome e gli enti locali;

Considerato:

che la collaborazione tra il Ministero, le regioni e le province autonome e gli enti locali, finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico, deve comunque inquadrarsi in un accordo più ampio, relativo anche alle attività di promozione e valorizzazione, come auspicato dal documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome in materia di beni culturali del 24 ottobre 2001, nel quale si richiede un'intesa specifica con il Ministero nel campo dell'arte contemporanea;

che gli obiettivi e le modalità di tale collaborazione dovranno essere resi coerenti con la competenza legislativa delle regioni in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali»;

che le regioni, le province autonome e gli enti locali promuovono, valorizzano ed incrementano il patrimonio pubblico d'arte contemporanea nei rispettivi territori, in coerenza con i rispettivi statuti e le leggi, attraverso l'operato di musei e centri espositivi, manifestazioni periodiche, fiere, premi, ecc;

che la legge 23 febbraio 2001, n. 29 «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali» all'art. 3 prevede, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, la predisposizione del Piano per l'arte contemporanea, con una dotazione annua di € 5.164.569,00 (L. 10 miliardi) dal 2002, la cui finalità è l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea;

che il Piano per l'arte contemporanea è stato adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali con decreto del 24 aprile 2002;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

1. Le parti collaboreranno per la promozione dell'arte contemporanea e per l'incremento del patrimonio pubblico in questo settore, nel rispetto delle seguenti finalità:

individuare obiettivi e azioni prioritarie che permettano di conseguire, nel triennio 2002-2004, un significativo sviluppo del settore in Italia, anche con riferimento alla sua promozione internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

definire standard, linee guida e manuali di buona pratica volti a garantire la qualità, la congruenza e la capacità di valutazione degli interventi, tenendo anche conto dell'atto d'indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), elaborati dal gruppo di lavoro (decreto ministeriale 25 luglio 2000);

assicurare la coerenza con gli obiettivi, le azioni e gli standard sopra indicati degli interventi previsti dalle diverse forme di programmazione negoziata che coinvolgono il Ministero, le regioni e le province autonome e gli enti locali;

promuovere lo scambio e la condivisione di dati nonché l'elaborazione di studi, ricerche e analisi propedeutici alla soluzione di problemi giuridici, organizzativi e gestionali tipici del sistema dell'arte contemporanea;

favorire la creazione di reti e di altre forme di cooperazione fra i diversi soggetti attivi nel settore dell'arte contemporanea in ambito nazionale e comunitario;

potenziare l'immagine di un territorio che coniuga la civiltà attuale con la tradizione culturale del passato nella continuità del sostegno alle sue espressioni artistiche;

promuovere e diffondere, anche nel settore scolastico, un'adeguata conoscenza della ricerca dell'arte contemporanea.

2. In materia di incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea, la collaborazione verterà sulle tematiche seguenti:

estensione dal 2003 del Piano per l'arte contemporanea all'intero ambito del patrimonio pubblico, prevedendo la possibilità di partecipazione anche finanziaria delle regioni e delle province autonome e degli enti locali;

individuazione a tal fine di una rete di musei ed altri istituti comunque d'interesse culturale, definibili come centri d'eccellenza cui destinare le risorse del piano, attraverso il monitoraggio congiunto della situazione esistente e la definizione comune di parametri di qualità in base ai quali operare la selezione;

identificazione di altri spazi e luoghi d'eccellenza architettonica ed urbanistica per i quali gli enti perseguono una politica di acquisizione ed esposizione d'arte contemporanea avente caratteristica di qualità, consistenza e continuità, non limitatamente all'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, «Norme per l'arte negli edifici pubblici»;

ricognizione, catalogazione, costituzione e condivisione di banche dati in materia di patrimonio d'arte contemporanea, in armonia con quanto disposto dall'Accordo approvato dalla Conferenza Stato-regioni del 1° febbraio 2001, in attuazione all'art. 149, com ma 4, lettera *e)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

nuovi modelli di gestione dei musei e degli spazi dedicati all'arte contemporanea;

interventi di committenza legati all'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 «Norme per l'arte negli edifici pubblici»;

3. In materia di promozione dell'arte contemporanea, la collaborazione verterà in particolare su:

individuazione di una rete di centri d'eccellenza per la promozione dell'arte contemporanea, da selezionare in base a criteri condivisi di qualità e rilevanza;

nuovi modelli di gestione dei centri per la promozione dell'arte contemporanea;

ricognizione, catalogazione costituzione e/o condivisione di banche dati in materia di manifestazioni d'arte contemporanea;

forme di coordinamento relative alle manifestazioni di rilievo nazionale, quali rassegne espositive periodiche o mostre di particolare impegno, premi, fiere, etc;

forme di collaborazione in materia di azioni educative, diffusione, comunicazione e informazione sull'arte contemporanea in Italia;

attività di sostegno alla creazione artistica, anche con la finalità di promuovere le opere dei giovani artisti;

proposte di iniziative per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

definizione di linee guida che facilitino, nel settore specifico, l'attività di programmazione e valutazione;

aspetti di competenza delle parti in materia di mercato dell'arte.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali si impegna:

a progettare con le regioni e le province autonome i modelli, le metodologie di implementazione e gli strumenti di programmazione, bilancio e controllo per la realizzazione del progetto;

a mettere a disposizione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, le competenze e le risorse necessarie per la definizione e la messa in opera delle attività oggetto del presente accordo.

5. Le regioni e le province autonome si impegnano, ciascuna secondo le rispettive leggi e gli ordinamenti rispettivi:

a progettare con il Ministero per i beni e le attività culturali i modelli, le metodologie di implementazione e gli strumenti di programmazione, bilancio e controllo per la realizzazione del progetto;

a mettere a disposizione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, le competenze e le risorse necessarie per la definizione e la messa in opera delle attività oggetto del presente accordo.

6. La Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM si impegnano:

a promuovere la partecipazione attiva delle regioni e delle province autonome e degli enti locali all'attuazione delle attività previste dal presente patto e a promuovere la partecipazione degli istituti culturali e degli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo dell'arte contemporanea.

7. Le regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM convengono che le azioni conseguenti al presente atto, ove fatte proprie da ciascuna regione e provincia autonoma secondo i rispettivi statuti, leggi e ordinamenti possano essere oggetto dell'attività delle commissioni per i beni e le attività culturali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 154, 155 e si espletino, ove ritenuto possibile ed opportuno, con strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 203.

8. Per facilitare e verificare l'attuazione del presente accordo, si prevede la costituzione di un comitato guida, composto dai seguenti membri:

il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea, il direttore del Servizio arte contemporanea della stessa direzione, il soprintendente alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, tre esperti di settore nominati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

tre dirigenti in servizio delle regioni e delle province autonome, tre esperti di settore nominati dalla Conferenza unificata.

9. Il comitato avrà i seguenti compiti:

orientamento e supervisione dell'intesa;

definizione, anche mediante l'acquisizione del parere del consiglio per i beni culturali ed ambientali, degli obiettivi e degli indirizzi;

definizione dei criteri e dei parametri d'applicazione ed attuazione;

monitoraggio e valutazione dei risultati.

Il comitato può costituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche.

10. Il Ministero per i beni e le attività culturali può stipulare accordi con singole regioni e province autonome per progetti specifici.

La Conferenza unificata comunicherà, entro quindici giorni dalla conclusione del presente accordo, i nominativi dei propri rappresentanti nel comitato.

03A06100

ACCORDO 27 marzo 2003.

Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per il censimento e l'inventariazione del patrimonio archivistico.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 149, comma 4, lettera *e)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che stabilisce che tra le funzioni riservate allo Stato spetti la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *e)*, che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nonché di svolgere, in collaborazione, attività di interesse comune;

Vista la nota del 27 dicembre 2002 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso una proposta accordo per il censimento e l'inventariazione del patrimonio archivistico;

Considerato che in sede tecnica il 20 febbraio 2003, i rappresentanti dell'ANCI hanno chiesto ulteriori approfondimenti tecnici e pertanto si è convenuto di indire una nuova riunione tecnica tenutasi il 19 marzo u.s., nel corso della quale sono state concordate, tra i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI alcune modifiche alla proposta di accordo, sulle quali i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie hanno convenuto;

Considerato altresì, che nella medesima riunione tecnica il rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nell'esprimere il proprio l'assenso sulla citata proposta di accordo in esame, integrata dagli emendamenti presentati dall'ANCI e dall'UPI ha avanzato la richiesta di attivare un tavolo tecnico congiunto, presso la Conferenza unificata, composto da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, delle regioni e delle autonomie locali sulla quale si è convenuto;

Vista la nota del 20 marzo u.s., con la quale è stato trasmesso il testo della proposta di accordo, riformulato con le proposte emendative concordate nella riunione tecnica del 19 marzo u.s., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, alle regioni e alle autonomie locali;

Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il presidente di questa Conferenza ha confermato la richiesta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di attivare un tavolo tecnico congiunto, presso la Conferenza unificata, composto da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, delle regioni e delle autonomie locali per l'individuazione e la sperimentazione di regole, metodologie e standard per la conservazione dei documenti elettronici destinati alla conservazione permanente e per la definizione di eventuali modifiche ed integrazioni normative e che i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, delle regioni e delle autonomie locali hanno dichiarato di condividere;

Rilevato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza è stato acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Sancisce

il seguente accordo, tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, nei termini sottoindicati:

Visti gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;

Visto in particolare, l'art. 149, comma 4, lettera *e)* del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce allo Stato la funzione di definire, anche con la cooperazione delle regioni, le metodologie comuni da seguire nell'attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

Visto altresì, l'art. 152, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali;

Visto l'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a norma del quale la catalogazione dei beni culturali è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali;

Visti gli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenenti disposizioni per la conservazione degli archivi e per gli archivi storici degli enti pubblici;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in sede di Conferenza unificata, in attuazione del principio di leale collaborazione, si possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Ritenuto che il censimento e l'inventariazione del patrimonio archivistico costituiscono un'esigenza prioritaria cui occorre provvedere per l'intero territorio nazionale con criteri metodologici unitari e attraverso programmi coordinati, riferiti sia alle attività da svolgere che alle risorse necessarie, e che a tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali nelle sue articolazioni centrali e periferiche, le regioni, le autonomie locali attuano forme permanenti di cooperazione;

Tenuto conto che, a norma dell'art. 149, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è in atto una cooperazione tra la Direzione generale per gli archivi e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione di standard di

descrizione archivistica e per la realizzazione del sistema informativo unificato delle soprintendenze archivistiche (SIUSA);

Tenuto conto dell'art. 16, commi 1 e 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in virtù del quale il Ministero per i beni e le attività culturali assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio documentale nazionale, e quindi il censimento e l'inventariazione dei beni archivistici, così definiti dall'art. 2, comma 4 del citato decreto legislativo e che le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, data notizia al Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio;

Tenuto conto che le regioni e gli enti locali concorrono attivamente, ciascuna per la parte propria e in reciproca collaborazione, alla costituzione dei sistemi di descrizione e gestione degli archivi storici, nazionale e locali, con i quali si intende assicurare al Paese un esauriente patrimonio di conoscenze, accessibile a diversi livelli, in ordine ai beni archivistici e che a tal fine le regioni costituiscono sistemi informativi regionali che sono in comunicazione con il sistema informativo nazionale;

Ritenuto che i sistemi informativi regionali sono costituti in modo da assicurare la piena realizzazione e il funzionamento del sistema informativo nazionale e per incrementare ed integrare i sistemi informativi in ambito locale, in armonia con la disciplina dettata dalla vigente normativa e in ossequio ai principi della disciplina archivistica elaborati e riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, al fine di corrispondere alle specifiche esigenze del Ministero, della regione e di ogni altro soggetto che concorra alla loro costituzione;

Considerato altresì che ciascuna regione individua le convenienti forme di organizzazione e di articolazione territoriale del sistema informativo regionale di propria competenza e che le regioni garantiscono l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento delle diverse basi di dati presenti in ambito regionale che devono essere costantemente aggiornate a cura dei soggetti competenti;

Considerato altresì che il Ministero e le regioni sottolineano l'importanza del concorso anche delle Università e degli Istituti di ricerca nella realizzazione del Sistema informativo nazionale e dei sistemi informativi regionali;

Tutto ciò premesso che forma parte integrante del presente accordo;

Il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane convengono quanto segue:

Art. 1.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della Direzione generale per gli archivi, provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie da seguire nelle attività di censimento, e inventariazione degli archivi storici, ai fini della loro validità sull'intero territorio nazionale.

2. Il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di tali standard e metodologie tenendo conto anche delle esperienze tecniche e scientifiche maturate, anche presso gli enti locali.

Art. 2.

1. L'inventariazione costituisce lo strumento conoscitivo irrinunciabile per il conseguimento di reali obiettivi di tutela ed è strumento essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca.

2. Le parti convengono pertanto sulla necessità di assicurare il coordinamento metodologico delle attività di inventariazione e di implementare la carta del rischio del patrimonio documentale.

Art. 3.

1. Presso ogni regione viene costituito, a partire dalle realizzazioni esistenti, un sistema informativo degli archivi storici, per le esigenze dei soggetti istituzionali che vi concorrono. Il Sistema deve essere realizzato in modo da potersi porre in comunicazione con il Sistema informativo nazionale.

2. Il sistema sarà accessibile all'utenza esterna, fatti salvi sia gli aspetti di riservatezza e sicurezza che il rispetto dei diritti d'autore. I dati raccolti secondo le metodologie definite ai sensi del presente accordo possono essere organizzati, nell'ambito di ciascun sistema regionale, in modo tale da corrispondere alle esigenze di un'utenza differenziata.

3. I sistemi informativi regionali, in connessione con il Sistema informativo nazionale, costituiscono punto di riferimento in ambito regionale per le attività di inventariazione e di documentazione. A tal fine le istituzioni che operano sul territorio regionale concorrono alla costituzione del sistema informativo regionale, con l'integrazione in rete delle proprie basi di dati inventariali.

Art. 4.

1. La Direzione generale per gli archivi, le regioni e gli enti locali, mediante la commissione di cui al successivo art. 7, definiscono le modalità di gestione dei diritti sui dati condivisi (banche dati comuni o con possibilità di accesso reciproco).

In ogni caso si conviene sin d'ora che, nei reciproci rapporti, i diritti debbano essere regolati come di seguito esposto:

a) Stato, regioni ed enti locali conservano ciascuno i propri diritti per i materiali che sono stati e che saranno prodotti distintamente da ciascuno di essi;

b) di tali materiali Stato, regioni ed enti locali concedono l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle amministrazioni medesime;

c) uno specifico diritto a titolarità comune tra Stato e singole regioni e singoli enti locali sarà previsto per i materiali acquisiti con investimenti o interventi comuni;

d) specifici accordi potranno regolamentare i casi non previsti ai punti precedenti.

Art. 5.

1. Ciascun soggetto che concorre al Sistema informativo regionale provvede ad effettuare le operazioni di raccolta e di implementazione dati, nel rispetto delle metodologie e degli standard nazionali, e si rende responsabile della loro validazione sulla base delle procedure previste dal Sistema informativo regionale in conformità a quelle definite per il Sistema informativo nazionale. L'ingresso dei dati nel Sistema informativo nazionale è regolato da specifiche procedure di validazione da parte della Direzione generale degli archivi.

Art. 6.

Il Ministero, alla luce del presente accordo, conviene che le regioni possano concorrere alle attività d'inventariazione dei beni ecclesiastici, secondo modalità da concordare con la C.E.I., nel rispetto delle seguenti esigenze:

a) reale rispondenza degli interventi di inventariazione agli standard di cui all'art. 1;

b) integrabilità dei prodotti realizzati con il Sistema informativo nazionale e con i Sistemi regionali;

c) armonizzazione della programmazione degli interventi di inventariazione con le priorità definite nell'ambito della Commissione prevista dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 7.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo viene istituita una Commissione tecnica paritetica nazionale.

2. La Commissione è composta da sei rappresentanti tecnici designati dal direttore generale per gli archivi e da sei rappresentanti tecnici designati come segue: tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, due dall'ANCI in rappresentanza dei comuni e uno dall'UPI in rappresentanza delle province.

3. La commissione è convocata e presieduta da uno dei rappresentanti della Direzione generale per gli archivi. Uno dei rappresentanti delle regioni svolge le funzioni di vicepresidente. Si riunisce non meno di due volte l'anno.

4. La commissione provvede a:

a) promuovere e verificare le comuni attività per la definizione degli standard e delle metodologie di inventariazione degli archivi storici;

b) definire le modalità di gestione dei diritti di cui all'art. 4;

c) individuare strumenti di coordinamento per il monitoraggio a livello nazionale e regionale delle attività di inventariazione programmate o in corso;

d) studiare forme di integrazione tra il Sistema informativo nazionale e i Sistemi regionali, con particolare riguardo allo scambio su base digitale delle informazioni;

e) esaminare ogni altra tematica di carattere generale inerente alla inventariazione al fine di formulare indirizzi, individuare soluzioni e promuovere nuove forme di cooperazione e di sperimentazione;

f) verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle attività di cui ai punti precedenti.

La Commissione viene istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro tre mesi dalla firma del presente accordo.

Art. 8.

1. Per l'attuazione del presente accordo ciascuna regione nel proprio ambito istituisce un coordinamento tecnico tra i soggetti che concorrono alla realizzazione del Sistema informativo regionale allo scopo di definire specifiche modalità e per armonizzare gli interventi di inventariazione. Dell'organo di coordinamento tecnico fa parte il soprintendente archivistico.

Art. 9.

Sono ricondotti al presente accordo tutti i precedenti accordi stipulati in materia tra le parti.

Roma, 27 marzo 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

03A06101

ACCORDO 27 marzo 2003.

Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la definizione delle modalità di nomina e funzionamento delle commissioni regionali per i beni e le attività culturali, di cui agli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nonché di svolgere, in collaborazione, attività di interesse comune;

Visto l'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabilisce che venga istituita in ogni regione a statuto ordinario una Commissione per i beni e le attività culturali che sia composta, tra gli altri, da rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali;

Visto altresì l'art. 155 del suddetto decreto legislativo n. 112 del 1998 che individua le funzioni della citata Commissione che istruisce e formula una proposta di piano pluriennale ed annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività perseguendo lo scopo di armonizzare e coordinare le iniziative dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

Vista la nota del 18 dicembre 2002 con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha trasmesso una proposta di accordo di cui all'oggetto;

Considerato che, nella riunione tecnica del 31 gennaio 2003, sono state concordate, tra i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI alcune modifiche alla proposta di accordo e allo schema di regolamento tipo sulle quali i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno convenuto;

Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 27 febbraio u.s., il rappresentante dell'ANCI ha esposto alcune considerazioni, riservandosi di presentare un documento di osservazioni e pertanto l'argomento è stato rinviato;

Vista la nota del 7 marzo con la quale l'ANCI ha trasmesso una proposta di emendamento all'art. 1, punto 2. lettera *b)* dello schema di regolamento tipo della Commissione per i beni e le attività culturali che è stata inviata il 17 marzo u.s. alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e sulla quale il coordinamento tecnico delle regioni ha espresso avviso favorevole e al Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato che nell'odierna seduta di questa Conferenza è stato acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dei comuni, delle province e delle comunità montane;

Sancisce l'accordo

tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento concernente l'accordo in oggetto che, allegato al presente atto, *sub A)* ne costituisce parte integrante.

Roma, 27 marzo 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *sub A)*

DOCUMENTO DA APPROVARE
IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 154 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 che istituisce in ogni regione a statuto ordinario una Commissione per i beni e le attività culturali;

Visto che ai sensi dell'art. 155 del citato decreto legislativo, la Commissione istruisce e formula una proposta di piano pluriennale ed annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività perseguendo lo scopo di armonizzare e coordinare le iniziative sul territorio regionale;

Considerato che il suddetto art. 154 prevede che la Commissione sia composta da 13 membri come di seguito designati:

a) 3 dal Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC);

b) 2 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MURST);

c) 2 dalle regioni, 2 dall'Associazione nazionale dei comuni (ANCI), 1 dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

d) 1 dalla Conferenza episcopale italiana (CEI);

e) 2 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Considerato il comune intento del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei commi (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), della Conferenza episcopale italiana (CEI), e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuando la procedura di nomina dei componenti della Commissione al fine di poter provvedere al suo insediamento.

Il Governo, le regioni, l'Anci, l'Upi e Uncem convengono quanto segue:

Art. 1.

Su impulso del Ministro per i beni e le attività culturali, o del presidente della Giunta regionale, sei mesi prima della scadenza della Commissione per i beni e le attività culturali istituita ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si avvia il procedimento per le nomine dei membri della Commissione medesima.

Il Ministro per i beni e le attività culturali inoltra la richiesta di designazione al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al CNEL. Il presidente della Giunta regionale inoltra la richiesta di designazione alle sedi regionali dell'Associazione nazionale dei comuni, dell'Unione delle province d'Italia e alla sede regionale della Conferenza episcopale. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta gli enti suddetti comunicano i nominativi prescelti al Ministro per i beni e le attività culturali e al presidente della Giunta regionale.

Art. 2.

Il Ministro per i beni e le attività culturali trasmette i nominativi dei propri membri e quelli dei membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal CNEL al presidente della Giunta regionale.

Il presidente della Giunta regionale propone, ad intervenuta designazione di almeno 8 membri, al Ministro per i beni e le attività culturali il nominativo del presidente e, acquisita l'intesa sullo stesso, provvede con proprio decreto alla nomina dei membri della Commissione nonché alla nomina del presidente.

Il presidente della Giunta regionale provvede, nel caso in cui alcuni enti presentino tardivamente le designazioni di competenza, all'integrazione dei membri della Commissione mediante la nomina degli stessi.

Art. 3.

La Commissione per i beni e le attività culturali provvede a dotarsi di un regolamento che qui si allega come regolamento tipo, ferma restando la possibilità di ciascuna commissione di adottare il regolamento che riterrà opportuno nel rispetto degli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del presente accordo.

Entro novanta giorni dal suo insediamento la Commissione adotta il regolamento sulla base dello schema approvato dalla Conferenza unificata.

Il regolamento viene comunicato a cura del presidente della Commissione al Ministro per i beni e le attività culturali ed al presidente della Giunta regionale che provvede a farlo pubblicare sul B.U.R.

Qualora entro novanta giorni dal suo insediamento la Commissione non abbia adottato il regolamento, il presidente della Giunta regionale vi provvede d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Nella prima seduta la Commissione elegge la propria sede presso gli uffici della regione che mette a disposizione gli uffici di segreteria assumendone gli oneri di funzionamento. Nel caso in cui la regione, per comprovati motivi, non sia in grado di garantire quanto sopra specificato, la Commissione, nella prima seduta, elegge la propria sede presso la Soprintendenza regionale che mette a disposizione gli uffici di segreteria assumendone gli oneri di funzionamento, secondo il proprio ordinamento.

COMMISSIONE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(Articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO

Art. 1.

Funzioni e compiti della Commissione

1. Come disposto dall'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Commissione per i beni e le attività culturali, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La Commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;

b) esprimere, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. A tal fine acquisisce:

a) le leggi, i regolamenti e le relative proposte, che interessino le attività della Commissione;

b) i documenti di indirizzo politico e amministrativo, i documenti programmatici e gli atti amministrativi di rilevante interesse per la gestione dei beni culturali e ambientali e per la promozione e realizzazione delle attività culturali;

c) notizie, relazioni, documenti e quant'altro interessi le attività della Commissione ivi compresi gli atti relativi ai provvedimenti di vincolo imposti sui beni culturali.

4. Hanno diritto di accesso alla documentazione depositata presso la segreteria i membri della Commissione. Il presidente comunica periodicamente ai membri della Commissione l'elenco degli atti depositati.

Art. 2.

Presidente e vice presidente

1. Il Presidente della Commissione è scelto tra i suoi componenti dal presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi del terzo comma dell'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il vice presidente viene eletto a maggioranza dai membri della Commissione. Presidente e vice presidente durano in carica per i tre anni previsti dal terzo comma dell'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e possono essere nominati alla stessa carica per non più di due volte consecutive.

3. Il presidente convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno d'intesa con il vice presidente, accerta la validità delle sedute e ne regola lo svolgimento. Firma i verbali redatti dal segretario e approvati dalla Commissione nella seduta successiva. Mantiene i collegamenti informativi con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Presidente della giunta regionale. Invia, per conoscenza, copia delle convocazioni all'assessore regionale competente in materia di beni e attività culturali.

4. Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento.

Art. 3.

Ufficio di segreteria

1. Il segretario è nominato dalla Commissione su proposta del presidente e dirige l'ufficio di segreteria. La segreteria svolge funzioni esecutive dirette ad assicurare l'attività della Commissione. Compila i verbali delle sedute, cura l'archiviazione e la regolare conservazione

degli atti, fornisce, ove richiesti, documentazioni e informazioni sull'attività della Commissione, con le modalità previste dalla Commissione stessa.

Art. 4.

Riunioni della Commissione

1. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno. Essa si riunisce altresì ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Le sedute sono valide se è assicurata la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. I membri della Commissione partecipano personalmente alle sedute e non è prevista la possibilità di delega. Alle sedute della Commissione possono partecipare, previa autorizzazione del presidente, tecnici o esperti invitati dai membri.

3. I lavori si svolgono sull'ordine del giorno predisposto dal Presidente, d'intesa con il vice presidente, e notificato ai componenti con l'atto di convocazione.

4. Le votazioni si effettuano di regola in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale. Alla votazione segreta si fa ricorso su proposta del presidente o ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei membri presenti.

5. L'esame degli argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere richiesto prima o durante lo svolgimento della seduta da qualsiasi membro della Commissione. La Commissione decide a maggioranza sulla richiesta.

6. In tutte le votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del vice presidente. Gli altri membri possono far mettere a verbale le ragioni del loro dissenso.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali, il presidente e l'assessore alla cultura della regione possono richiedere al presidente della Commissione la convocazione di una riunione della Commissione al fine di presentare comunicazioni e richiedere pareri.

Art. 5.

Decisioni della Commissione

1. La Commissione si esprime mediante deliberazioni che vengono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni vengono trasmesse al Ministro per i beni e le attività culturali e al presidente della giunta regionale. Copia dei verbali delle sedute e delle deliberazioni della Commissione è trasmessa, per conoscenza, al segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali e all'assessore regionale competente in materia di beni e attività culturali.

2. Le proposte di cui all'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dovranno pervenire in tempi utili al fine di consentire alle amministrazioni l'esercizio delle attività di programmazione.

3. La Commissione decide di volta in volta le forme di comunicazione della propria attività a tutti i soggetti interessati.

Art. 6.

Sede e spese

1. La Commissione ha sede presso la regione che mette a disposizione gli uffici di segreteria assumendone gli oneri di funzionamento. Nel caso in cui la regione, per comprovati motivi, non sia in grado di garantire quanto sopra specificato, la Commissione elegge la propria sede presso la Soprintendenza regionale che mette a disposizione gli uffici di segreteria assumendone gli oneri di funzionamento, secondo il proprio ordinamento.

2. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo gratuito.

3. È previsto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno necessarie per la partecipazione alle riunioni dei membri fuori sede nonché per le attività di studio, ricerca e sopralluogo svolte dai membri della Commissione o dagli esperti e dai tecnici appositamente incaricati.

Art. 7.

Adozione del regolamento e sue modificazioni

1. Il regolamento viene votato articolo per articolo e con votazione finale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il regolamento viene comunicato a cura del Presidente della Commissione al Ministro per i beni e le attività culturali ed al presidente della Giunta regionale che provvede a farlo pubblicare sul B.U.R.

3. Qualora entro novanta giorni dal suo insediamento, la Commissione non abbia adottato il regolamento, vi provvede il presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Le proposte di modifica del regolamento sono poste all'ordine del giorno a richiesta del presidente o della maggioranza dei membri della Commissione e vengono discusse nella seduta successiva. La loro approvazione è di competenza della stessa Commissione, a maggioranza di due terzi dei componenti.

03A06102

ACCORDO 15 aprile 2003.

Schema di accordo tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, le regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale: patti territoriali e contratti di programma. Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha recato, tra l'altro, la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il quale dispone all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, che la Conferenza Stato-regioni può promuovere e sancire accordi di cui all'art. 4, del medesimo decreto legislativo;

Visto il citato art. 4 che, al comma 1, recita che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione al principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 281/1997 il quale prevede che anche questa Conferenza possa promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) la quale, agli articoli 60 e 61 richiama, tra l'altro, il processo di regionalizzazione dei patti territoriali;

Considerato che, nella seduta del 22 novembre 2001 di questa Conferenza, è emersa l'esigenza di pervenire, anche mediante opportuni incontri a livello tecnico tra le amministrazioni interessate, tenuto conto della riforma del titolo V della Costituzione, alla verifica delle intese istituzionali di programma e per la regionalizzazione della programmazione negoziata per lo sviluppo locale;

Considerato che, a seguito di una serie di incontri, intervenuti tra rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e delle regioni si è pervenuti, il 25 marzo 2003, alla formulazione di un documento (concernente il coordinamento della regionalizzazione della programmazione negoziata e dello sviluppo locale ed una nuova disciplina dei contratti di programma) quale base di accordo per una proposta di deliberazione del CIPE;

Considerato che l'esame dello schema di accordo in parola, previsto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-regioni del 27 marzo 2003, è stato in quella sede rinviato affinché fosse posto all'attenzione di questa Conferenza, per aderire ad una specifica richiesta degli enti locali trattando l'argomento anche l'aspetto degli strumenti dello sviluppo locale;

Considerato che, a seguito di un ulteriore incontro a livello tecnico intervenuto il 14 aprile 2003 con la partecipazione, in questa circostanza, anche dei rappresentanti degli enti locali i quali hanno richiesto talune modifiche che sono state condivise, è stato integrato il documento in questione;

Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni hanno espresso il loro avviso favorevole all'accordo sul testo concordato in sede tecnica, pur formulando una serie di osservazioni e di richieste contenute in un documento che hanno consegnato (Allegato *A*);

Considerato che, sempre nell'odierna seduta di questa Conferenza, gli enti locali hanno formulato alcune osservazioni e proposte di modifica contenute anche in due documenti dell'UPI e dell'UNCEM, che sono stati consegnati (allegati *B* e *C*);

Considerato che, a seguito di dette richieste, sono state convenute talune modifiche con il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze che di seguito si riportano:

ai patti territoriali, dopo il primo capoverso, dopo le parole «d'intesa con le regioni stesse» inserire il seguente periodo: «In sede di predisposizione dello schema saranno determinati gli aspetti relativi agli elementi temporali e finanziari prodotti dalla gestione attuale rispetto al processo di passaggio della gestione dei patti territoriali alle regioni»;

ai patti territoriali, alla lettera *c)*, al punto 2, dopo le parole «non soggetta ad eventuali gravami» aggiungere il seguente periodo: «Sono, quindi, fatti salvi gli interventi pubblici per i quali sia avvenuta la consegna o l'aggiudicazione dei lavori»;

ai patti territoriali, alla lettera *g)*, alla fine del punto 1, espungere le parole: «Nelle regioni interessate» ed aggiungere il seguente periodo: «secondo modalità da definire in sede di schema di cui al punto *b)*»;

ai contratti di programma, I fase, dopo le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione» aggiungere le seguenti: «salva diversa disposizione della convenzione» e dopo le parole: «esprime il proprio parere di merito» aggiungere il seguente periodo: «entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di parere dal Ministero delle attività produttive»;

Considerato che, a seguito della condivisione delle suddette modifiche, anche gli enti locali, unitamente alle regioni, hanno espresso il loro avviso favorevole in ordine al documento di che trattasi;

Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

Sancisce

il seguente accordo:

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, le regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale: patti territoriali e contratti di programma, nel testo che di seguito si riporta, comprensivo delle integrazioni indicate nelle premesse.

Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata.

In linea con quanto previsto dall'atto di indirizzo sulla regionalizzazione della programmazione negoziata, approvato dal CIPE il 4 aprile 2001, il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia e realizza le procedure per la regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale a partire dai patti territoriali e dei contratti di programma secondo il processo sotto descritto, fino ad includere tutti gli strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo locale ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Patti territoriali.

Le modalità operative di trasferimento alle regioni dei patti territoriali verranno regolamentate da delibera CIPE secondo le modalità e i criteri che seguono:

a) le regioni assumono la responsabilità, il coordinamento, la programmazione e la gestione dei patti territoriali in coerenza con i criteri di seguito indicati;

b) le regioni possono optare per il mantenimento della gestione in capo all'amministrazione centrale attualmente competente, in regime di service. Il Ministero delle attività produttive si impegna a presentare

al CIPE, con cadenza annuale, a iniziare dal dicembre 2003, una relazione scritta sullo stato di realizzazione della regionalizzazione e dei definanziamenti di cui ai punti seguenti, nonché sullo stato di avanzamento dei patti di cui mantiene la gestione. Le regioni che scelgono di assumersi la funzione gestoria subentrano in tale compito, secondo uno schema comune predisposto dal Ministero delle attività produttive, d'intesa con le regioni stesse.

In sede di predisposizione dello schema saranno determinati gli aspetti relativi agli elementi temporali e finanziari prodotti dalla gestione attuale rispetto al processo di passaggio della gestione dei patti territoriali alle regioni.

Sia nel caso di gestione diretta che in quello di regime di service sarà sottoscritto tra il Ministero delle attività produttive e le singole regioni un apposito protocollo d'intesa o altro strumento che regoli i diversi rapporti, ivi comprese le eventuali pendenze.

Nel caso di gestione diretta le regioni si impegnano ad assicurare l'immissione dei dati da parte dei soggetti responsabili dei patti territoriali nel sistema di monitoraggio in rete del Ministero delle attività produttive;

c) al fine di assicurare l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie per le aree sottoutilizzate investite nei patti territoriali, anche alla luce delle risultanze discusse dal CIPE nella sessione del 14 marzo 2003, che mostrano una fortissima variabilità nell'efficienza e nell'efficacia dei patti stessi, vengono stabiliti i seguenti criteri:

1) la riprogrammazione delle risorse della finanza di patto, nei casi di service, ove consentita, è autorizzata solo previo parere vincolante della regione di appartenenza.

2) non è consentita la riprogrammazione delle risorse della finanza di patto all'interno dello stesso patto, sia nei casi di gestione diretta che in regime di service per i patti territoriali che, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera CIPE conseguente, raggiunga il secondo «anno di attività» (a partire dalla data di effettiva disponibilità dei fondi ovvero dal nulla osta del Ministero delle attività produttive alla Cassa DD.PP.) e non rispettino soglie minime di performance rispetto a requisiti minimi di efficienza riferiti a due parametri: 25% di erogazioni effettuate e il 50% di iniziative avviate. Per detti patti si procederà al definanziamento delle iniziative non ancora avviate, previa revoca non soggetta ad eventuali gravami. Sono, quindi, fatti salvi gli interventi pubblici per i quali sia avvenuta la consegna o l'aggiudicazione dei lavori. Analogamente si procederà per tutte le revoche successive.

Il soggetto responsabile di detti patti ridimensionati continua a svolgere la propria attività limitatamente alle iniziative già avviate;

d) le risorse resesi disponibili a seguito della procedura di cui al punto *c)* 2 vengono utilizzate obbligatoriamente all'interno dello stesso territorio regionale come segue:

1) per il 60% direttamente dalle regioni per finanziare azioni di sistema (infrastrutture materiali e immateriali, con esclusione di regimi d'aiuto) a favore dei patti territoriali che soddisfino i requisiti di cui al punto *c)* 2, ovvero di strumenti regionali di sviluppo locale, attraverso un tavolo di concertazione con le Autonomie locali, che siano equivalenti, in base a caratteristiche di concertazione sociale e integrazione territoriale degli interventi, assumendo, ove opportuno, come riferimento la metodologia europea dei patti territoriali per l'occupazione;

2) per il 40% dal Ministero delle attività produttive che le destinerà, in concertazione e d'intesa con le Regioni, ad altri strumenti di programmazione negoziata e ad altri interventi territorialmente concentrati, ivi comprese le eventuali azioni di sistema;

e) Oltre alle risorse resesi disponibili a seguito di quanto previsto dal punto *c)* 2 e per le finalità del punto *d)* 1, ivi compresi i regimi di aiuto da individuarsi nel protocollo d'intesa di cui al punto *b)*, sarà effettuato un finanziamento aggiuntivo di fondi alle Regioni a valere sulle risorse di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289/2002. I criteri percentuali di riparto sono quelli relativi ai fondi delle aree sottoutilizzate;

f) Oltre a esercitare, nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti, un ruolo di coordinamento e programmazione, Regioni, Ministero delle attività produttive e Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano a predisporre assieme, e con il concorso delle parti economiche e sociali, avvalendosi della necessaria assistenza tecnica, entro il giugno del 2004, una seconda valutazione sull'efficacia dei patti territoriali da presentare al CIPE.

g) contestualmente, le amministrazioni centrali e le regioni si impegnano a risolvere le pendenze relative ai patti già approvati, e in particolare a:

1) destinare alla copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali degli undici patti territoriali del bando 31 maggio 2000 — non ancora decretati, ma la cui istruttoria è stata conclusa entro il 28 febbraio 2001 e che risultino ancora in essere sulla base di una valutazione condivisa con le regioni interessate — l'importo nella misura massima di 100 milioni di euro reperito dalla riprogrammazione delle risorse inizialmente finalizzate a infrastrutture dei patti delle regioni interessate (delibera CIPE 138/2000) ed il restante importo, nella misura massima di 239 milioni di euro, dall'utilizzo delle somme di cui al punto *c)* 2 che saranno integrate dal Ministero delle attività produttive dalle somme a valere sulle economie di cui all'art. 61, comma 9, della legge finanziaria 2003, secondo modalità da definire in sede di schema di cui al punto *b)*;

2) rendere disponibili, in coerenza con il metodo già adottato da alcune regioni, per la copertura finanziaria delle infrastrutture:

dei patti territoriali partecipanti al bando del 10 ottobre 1999;

dei patti agricoli;

degli undici patti di cui al *sub g)* 1;

e, sempre che gli interventi siano concordemente valutati ancora in essere, le risorse necessarie — valutabili in un valore massimo di 397 milioni di euro, pari a 297 incrementati dei 100 resi necessari dalla riprogrammazione *sub g)* 1 — a valere sul budget di ogni regione interessata relativa ai fondi aggiuntivi ex legge n. 208/1998 che verranno ripartiti dal CIPE in base ai nuovi stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2003.

Il Ministero delle attività produttive si impegna ad adottare gli atti amministrativi necessari a dare seguito a quanto previsto dal presente accordo entro il 30 giugno 2003.

Contratti di programma.

Ai fini del coordinamento delle iniziative per i contratti di programma a valenza strategica, di cui all'atto di indirizzo del CIPE del 4 aprile 2001 in tema di regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata, il Governo e le regioni convengono le seguenti modalità operative, intese anche alla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi. Ai fini della definizione delle procedure il Ministero delle attività produttive sottoscrive con le regioni un protocollo di intesa che prevede l'acquisizione dei pareri di competenza in forma scritta ovvero nell'ambito di una apposita conferenza di servizi.

Domanda di accesso: La domanda per l'accesso al contratto di programma deve essere presentata, preferibilmente anche su supporto informatico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e, contestualmente, alle regioni interessate. Per l'attivazione delle fasi propedeutiche all'approvazione, la domanda deve essere accompagnata dai seguenti elementi fondamentali:

fattibilità tecnica ed economica del piano progettuale o business plan;

valutazione del merito creditizio della proponente nonché del piano finanziario relativo al progetto, rilasciata dalla banca istruttrice ovvero da altro istituto bancario ad essa collegato;

presupposti di cantierabilità effettiva delle iniziative imprenditoriali da ammettere alle agevolazioni.

prima fase: entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, salva diversa disposizione della convenzione, il Ministero delle attività produttive (Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese) verifica la presenza dei suddetti elementi fondamentali e comunica alle regioni interessate, ed alle altre amministrazioni eventualmente competenti, le domande ammissibili alla fase istruttoria e quelle non rispondenti ai requisiti.

Sulle domande ammissibili la regione esprime il proprio parere di merito, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di parere dal Ministero delle attività produttive, sulla compatibilità dell'iniziativa con il territorio e con i programmi di sviluppo locale al fine di assicurare l'integrazione con gli altri strumenti di sviluppo, acquisite le valutazioni degli enti locali interessati.

seconda fase: per le domande che superano la I fase, il Ministero delle attività produttive (Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese) conclude gli accertamenti tecnici sul piano progettuale e riferisce dei risultati alle regioni che esprimono, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, il parere sulla validità dell'iniziativa e sull'eventuale cofinanziamento regionale.

Sulla scorta delle risultanze di cui sopra, il Ministro per le attività produttive avanza al CIPE, entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accesso, la proposta per l'adozione della deliberazione sull'intervento.

terza fase: il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, provvede alla stipula con l'impresa interessata del contratto di programma a seguito dell'approvazione del CIPE nonché a tutte le fasi di gestione del medesimo.

Ove la regione interessata ne ravvisi l'esigenza, i contratti di programma oggetto di approvazione possono essere automaticamente inseriti negli appositi accordi di programma quadro - Sviluppo locale, stipulati, per consentire ad essa di effettuare gli investimenti pubblici correlati con i contratti stessi sul fronte dell'infrastrutturazione, delle attività di formazione e di quanto ancora, incluse le opportune accelerazioni degli iter procedurali ed autorizzativi, possa risultare utile a favorire l'insediamento e lo sviluppo dell'iniziativa privata. All'uopo, il Ministero delle attività produttive si coordina con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'accordo di programma quadro verrà sistematicamente utilizzato come strumento attuativo dei contratti di programma nel caso del «Progetto pilota di localizzazione», dove il contratto si somma a interventi di infrastrutturazione e a protocolli per la semplificazione amministrativa o per l'efficienza dei mercati.

Roma, 15 aprile 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SCHEMA DI ACCORDO TRA I MINISTERI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LE REGIONI PER IL COORDINAMENTO DELLA REGIONALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE: PATTI TERRITORIALI E CONTRATTI DI PROGRAMMA

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza dei Presidenti chiede di approfondire la questione concernente l'applicazione del comma 9 dell'articolo 61 della Legge finanziaria 2003, con riferimento in particolare a quanto previsto nella lettera g), punto 1, dello schema di accordo tra i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, delle Attività produttive e le Regioni per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale: Patti territoriali e Contratti di programma.

Osserva che dalle notizie assunte rispetto alle modalità di ripartizione delle risorse del fondo ex articolo 60 e 61 della Legge Finanziaria 2003, vi è una sproporzione tra la dotazione finanziaria attribuita alle amministrazioni centrali rispetto alla dotazione attribuita alle Regioni, considerato quanto previsto dall'Accordo sulla regionalizzazione della programmazione negoziata.

Esprime, inoltre, preoccupazione per l'assenza di misure per favorire l'imprenditorialità femminile.

Richiede, infine, i seguenti impegni e chiarimenti dai competenti Ministri:

1) che la regionalizzazione di tutti gli strumenti di programmazione negoziata improrogabilmente si concluda entro il 31-12-2003;

2) che per contratti di programma a valenza strategica si intendano i contratti di programma a valenza nazionale e interregionale;

3) che attraverso i protocolli d'Intesa con le singole Regioni vengano definite anche le modalità di pieno coinvolgimento delle Regioni alla fase di selezione delle domande di accesso e alle fasi di istruttoria, di stipula e di monitoraggio dei contratti di programma;

4) che il Ministro delle Attività produttive si impegni a riferire alla prossima Conferenza Stato-Regioni utile in merito ai criteri di riparto del Fondo Unico Attività Produttive;

5) che sia meglio precisata, nel sistema di subentro l'espressione "eventuali pendenze".

Chiede infine di sapere:

6) se le circolari del 10 marzo, no. 1233069 e del 12 marzo uu.ss., no. 1232035, siano o meno diretta conseguenza applicativa della Delibera CIPE sulla programmazione negoziata.

Roma, 15 aprile 2003

ALLEGATO *B*

Conferenza unificata del 15 aprile 2003

Punto 5 odg

Schema di accordo tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale: Patti territoriali e Contratti di programma.

L'Unione delle Province d'Italia, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di accordo in oggetto, fa presente che, fino ad oggi, non vi è stato un adeguato coinvolgimento delle Autonomie locali nella discussione che si è aperta intorno alle prospettive degli strumenti di incentivo dello sviluppo locale.

L'UPI sottolinea che la Provincia, quale ente intermedio tra il Comune e la Regione, "*rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo*", secondo quanto espressamente disposto dall'art. 3, comma 2, del TU n. 267 del 2000.

In una fase di regionalizzazione degli strumenti per lo sviluppo locale, prima gestiti dalle amministrazioni centrali, occorre uscire dalle logiche degli interventi emergenziali o straordinari e tenere in considerazione questo ruolo fondamentale delle Province, in modo da destinare stabilmente risorse adeguate alle loro ordinarie attività di promozione e coordinamento dello sviluppo locale, monitorando costantemente l'utilizzo delle risorse stanziate e incentivando l'utilizzo degli strumenti e delle pratiche più innovative ed efficaci.

ALLEGATO *C*

Unione nazionale comuni comunità enti montani

***Punto 5)** all'o.d.g. della Conferenza Unificata del 15-4-03 inerente lo schema di accordo per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale*

MEMORIA UNCEM
(Roma, 15 aprile 2003)

In relazione allo schema di accordo emarginato, si propongono le seguenti modifiche:

nella sezione "patti territoriali", alla lettera c), punto 2):

1. ***sostituire "dal sessantesimo giorno" con "dal centoventesimo giorno"***. La proposta si motiva con il fatto che viene modificata la convenzione firmata nel luglio 2002 con il Ministero delle attività produttive da ogni singolo Patto. In sede di prima applicazione, appare corretto concedere un tempo sufficiente per garantire una gestione conveniente, stimata in almeno 120 giorni;
2. ***sostituire il parametro "25% di erogazioni effettuate..." con "15%..."***. Il dato va riferito alla Cassa Depositi e prestiti. La riduzione si motiva per una duplice ragione: anzitutto i tempi della Cassa DDPP si sono notevolmente dilatati in quanto l'Istituto svolge controlli che, secondo convenzione, non competerebbero ma che ugualmente esercita; inoltre, da un'indagine svolta, il 15% di erogazioni effettuate corrisponde a circa il 10/12% delle risorse dei Patti che saranno recuperate e conseguentemente redistribuite secondo quanto previsto dalla successiva lettera d) del provvedimento in esame.

In ogni caso, ferma restando la proposta di cui al precedente *punto 1* per i 120 giorni, in subordine alla proposta di cui al *punto 2* si richiede che i due parametri del 25% e del 50% siano riferiti esclusivamente alla finanza di patto per le imprese e non anche per le infrastrutture realizzate dagli enti locali, i quali hanno necessariamente procedure con tempi più lunghi.

03A06103

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Port Harcourt (Nigeria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il Signor Pompilio Pillon, vice Console onorario in Port Harcourt (Nigeria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Lagos degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Lagos delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Lagos dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Lagos di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. rilascio di documenti di viaggio provvisori a cittadini italiani privi di passaporto, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Lagos;

8. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9. tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A06195

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paroxetina EG»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 755 del 24 marzo 2003

Medicinale: PAROXETINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. via D. Scarlatti n. 31 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

12 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg - A.I.C. n. 035700107/MG (in base 10) - 121HDC (in base 32) - classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,89 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 9,72 euro (IVA inclusa);

28 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg - A.I.C. n. 035700119/MG (in base 10) - 121HDR (in base 32) - classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 13,74 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 22,68 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

14 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg - A.I.C. n. 035700121/MG (in base 10) - 121HDT (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg - A.I.C. n. 035700018/MG (in base 10) - 121H9D (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg - A.I.C. n. 035700133/MG (in base 10) - 121HF5 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg - A.I.C. n. 035700020/MG (in base 10) - 121H9N (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg - A.I.C. n. 035700145/MG (in base 10) - 121HFK (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg - A.I.C. n. 035700032/MG (in base 10) - 121HB0 (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg - A.I.C. n. 035700044/MG (in base 10) - 121HBD (in base 32);

100 (5×20) compresse rivestite con film in blister al/al da 20 mg - A.I.C. n. 035700057/MG (in base 10) - 121HBT (in base 32);

200 (10×20) compresse rivestite con film in flacone al/al da 20 mg - A.I.C. n. 035700069/MG (in base 10) - 121HC5 (in base 32);

100 compresse rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035700071/MG (in base 10) - 121HC7 (in base 32);

200 compresse rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035700083/MG (in base 10) - 121HCM (in base 32);

250 compresse rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035700095/MG (in base 10) - 121HCZ (in base 32);

500 compresse rivestite con film in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035700158/MG (in base 10) - 121HFY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 22,22 mg di paroxetina cloridrato pari a 20 mg di paroxetina;

eccipienti: compressa: calcio fosfato di basico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento e controllo: Delta LTD Islanda.

Controllo e rilascio dei lotti: Cosmo S.p.a., via C. Colombo - 20020 Lainate (Milano).

Indicazioni terapeutche:

episodi depressivi maggiori (DSM-IV);

disturbo ossessivo compulsivo;

disturbo da attacchi di panico associati o no ad agorafobia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06171

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Dorom»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 756 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: RANITIDINA DOROM.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l. - via Volturno 48 - Quinto Dè Stampi Rozzano (Milano) I.BIR.N.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 compresse divisibili da 300 mg - A.I.C. n. 035190077/mg (in base 10), 11KX9X (in base 32);

Classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda e stabilito in 10,30 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 17,00 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Composizione: 1 compressa divisibile contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato equivalente e 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polimetacrilato, croscarmellosa sodica, opadry oy-S-28814 (idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, titanio biossido talco, colorante (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento e controllo: Delta LTD Islanda.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera stomale, esofagite da reflusso e sindrome di Zollinger.Ellison. Trattamento sintomatico a breve termine di pirosi ed eruttazioni acide in malattia gastroesofagea da reflusso.

Terapia di mantenimento per pazienti affetti da esofagite da reflusso. Trattamento profilattico dell'ulcera duodenale cronica recidivante.

Decorrenza di efficace del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06168

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Ratiopharm Gmbh»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 760 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: RANITIDINA RATIOPHARM GMBH.

Titolare A.I.C: Ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3 Ulm D-S9070 Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 compresse effervescenti da 150 mg - A.I.C. n. 035582042/mg (in base 10), 11XW2U (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56:

Classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda e stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 8,26 euro (IVA inclusa);

10 compresse effervescenti da 300 mg - A.I.C. n. 035582105/mg (in base 10), 11XW4T (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56:

Classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda e stabitito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui alto schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e di 8,26 euro (IVA inclusa);

20 compresse effervescenti da 300 mg - A.I.C. n. 035582117/mg (in base 10) 11XW55 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56:

Classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda e stabitito in 10,36 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 17,10 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 compresse effervescenti in tubo PPE da 150 mg - A.I.C. n. 035582016/mg (in base 10), 11XW20 (in base 32);

15 compresse effervescenti in tubo PPE da 150 mg - A.I.C. n. 035582028/mg (in base 10), 11XW2D (in base 32);

10 compresse effervescenti da 150 mg - A.I.C. n. 035582030/mg (in base 10), 11XW2G (in base 32);

30 compresse effervescenti da 150 mg - A.I.C. n. 035582055/mg (in base 10), 11XW37 (in base 32);

50 compresse effervescenti da 150 mg - A.I.C. n. 035582067/mg (in base 10), 11XW3M (in base 32);

60 compresse effervescenti da 150 mg - A.I.C. n. 035582079/mg (in base 10), 11XW3Z (in base 32);

90 compresse effervescenti da 150 mg - A.I.C. n. 035582081/mg (in base 10), 11XW41 (in base 32);

100 compresse effervescenti da 150 mg - A.I.C. n. 035582093/mg (in base 10), 11XW4F (in base 32);

30 compresse effervescenti da 300 mg - A.I.C. n. 035582129/mg (in base 10), 11XW5K (in base 32);

50 compresse effervescenti da 300 mg - A.I.C. n. 035582131/mg (in base 10), 11XW5M (in base 32);

100 compresse effervescenti da 300 mg - A.I.C. n. 035582143/mg (in base 10), 11XW5Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: 1 compressa da 150 e 300 contiene rispettivamente:

principio attivo: ranitidina cloridrato 168 mg pari a 150 mg di ranitidina, ranitidina cloridrato 336 mg pari a 300 mg di ranitidina.

eccipienti: acido tartarico, sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, povidone, riboflavina, 5-sodio idrogeno fosfato (E101), simeticone, emulsione (contiene simeticone, metilcellulosa, acido sorbico e acqua depurata), sodio ciclamato, saccarina sodica, aroma di limone (contiene: citrale, essenza di citronella, essenza di coriandolo, lime, acacia), macrogol 6000 e sodio idrossido.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo: Ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3 Ulm D-S9070 Germania.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dei disturbi del tratto gastro-intestinale superiore, nei quali sia richiesta una riduzione della secrezione gastrica acida:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger Ellison.

La ranitidina non è indicata nel trattamento dei disturbi gastrointestinali minori, quali disturbi gastrici di natura nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data delta sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06169

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clozapina Orion»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 761 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: CLOZAPINA ORION.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation P.O.B. 65 - 02101 Espoo Finlandia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

28 compresse in flacone HDPE da 100 mg - A.I.C. n. 035136050/mg (in base 10), 11J8KL (in base 32);

Classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 16,97 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e di 28,00 euro (IVA inclusa);

28 compresse in flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035136062/mg (in base 10), 11J8KY (in base 32);

Classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 4,85 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e di 8,00 euro (IVA inclusa);

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 25 e 100 mg di clozapina;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato, talco, amido di mais, amido pregelatinizzato, povidone e silice colloidale anidra.

Produzione: Orion Corporation P.O. Box, 425 - 20101 Turku Finlandia.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta, attestante l'esecuzione (settimanale per le prime diciotto settimane e mensile successivamente) della conta e della formula leucocitaria e la compatibilità dei valori riscontrati con l'inizio, la prosecuzione o la ripresa del trattamento. Prescrizione riservata esclusivamente ai centri ospedalieri e ai dipartimenti di salute mentale, da parte di specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria.

Sulla base della predetta prescrizione specialistica, possono essere effettuate prescrizioni anche dal medico curante o da un medico di struttura autorizzata del Servizio sanitario nazionale, alle quali va però sempre allegata la prescrizione dello specialista.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento della schizofrenia in pazienti resistenti al trattamento o che non tollerano altri farmaci antipsicotici.

A causa della possibilità di variazioni nella conta differenziale negli elementi figurati del sangue, è necessario che il trattamento con clozapina sia ristretto a quei pazienti schizofrenici che non hanno risposto o non hanno risposto adeguatamente a trattamenti con almeno altre di sostanze antipsicotiche, somministrate con appropriati dosaggi per almeno sei settimane, o a quei pazienti nei quali il trattamento con sostanze antipsicotiche classiche ha provocato gravi o non trattabili effetti collaterali neurologici, come sintomi extrapiramidali o discinesia tardiva. Inoltre, deve essere garantito un regolare controllo della conta differenziale del sangue, come descritto nella sezione «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06170

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina GNR»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 762 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: RANITIDINA GNR.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a. - Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio Varese.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035665025/mg (in base 10) 120F41 (in base 32).

Classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 8,27 euro (IVA inclusa);

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035665090/mg (in base 10), 120F62 (in base 32);

Classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda e stabilito in 10,36 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e di 17,10 euro (IVA inclusa);

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035665013/mg (in base 10), 120F3P (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035665025/mg (in base 10), 120F4F (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035665049/mg (in base 10), 120F4T (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035665052/mg (in base 10), 120F4W (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035665064/mg (in base 10), 120F58 (in base 32);

120 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035665076/mg (in base 10), 120F5N (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035665088/mg (in base 10), 120F60 (in base 32)

30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035665102/mg (in base 10), 120F6G (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035665114/mg (in base 10), 120F6U (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035665126/mg (in base 10), 120F76 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato equivalente a 150 e 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento e controllo: Delta LTD Islanda.

Indicazioni terapeutiche:

Ranitidina compresse è un farmaco indicato per il trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali.

Ranitidina compresse è anche indicato nella sindrome di Zollinger.Eleison e per la terapia dell'esofagite da reflusso.

Ranitidina compresse e indicato per il trattamento a lungo termine delle ulcere duodenali e delle ulcere gastriche benigne per la prevenzione delle recidive. Il trattamento a lungo termine e indicato nei pazienti con precedenti di ulcera ricorrente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06167

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Transtec»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 772 del 18 aprile 2003

Specialità medicinale: TRANSTEC.

Titolare A.I.C.: Grunenthal GmbH Zieglestrasse 6 D-52078 Aachen (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

5 cerotti da 20 mg 35 mcg/h - A.I.C. n. 035568029/M (in base 10) - 11XGDX (in base 32) - classe «C»;

5 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h - A.I.C. n. 035568056/M (in base 10) - 11XGFS (in base 32) - classe «C»;

5 cerotti da 40 mg 70 mcg/h - A.I.C. n. 035568082/M (in base 10) - 11XGGL (in base 32) - classe «C».

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h - A.I.C. n. 035568017/M (in base 10) - 11XGDK (in base 32);

10 cerotti da 20 mg mcg/h - A.I.C. n. 035568031/M (in base 10) - 11XGDZ (in base 32);

3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h - A.I.C. n. 035568043/M (in base 10) - 11XGFC (in base 32);

10 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h - A.I.C. n. 035568068/M (in base 10) - 11XGG4 (in base 32);

3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h - A.I.C. n. 035568070/M (in base 10) - 11XGG6 (in base 32);

10 cerotti da 40 mg 70 mcg/h - A.I.C. n. 035568094/M (in base 10) - 11XGGY (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Composizione:

«Transtec» 35 mcg/h contiene: 20 mg di buprenorfina e rilascia circa 35 mcg l'ora. La superficie del cerotto che contiene il principio attivo è di 25 cm^2;

«Transtec» 52,5 mcg/h contiene: 30 mg di buprenorfina e rilascia circa 52,5 mcg l'ora. La superficie del cerotto che contiene il principio attivo è di 37,5 cm^2;

«Transtec» 70 mcg/h contiene: 40 mg di buprenorfina e rilascia circa 70 mcg l'ora. La superficie del cerotto che contiene il principio attivo è di 50 cm^2.

Eccipienti: [(Z-ottadec-9-en-1-il] oleato, povidone K90, acido 4-ossopentanoico, poli acido acrilico-co-butilacrilato-co-(2-etflexil) acrilato-co-vinilacetato] (5:15:75:5), uniti da legami crociati poli(etilentereftalato) - lamina, poli(etilentereftalato) -tessuto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazone di ricetta medica utilizzabile una sola volta. Soggetta a disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 tab. IV.

Produzione: LTS Lohmann Therapie SystemeGmbH Andernach (Germania).

Controllo: Grunenthaf GmbH Stolberg (Germania).

Indicazioni terapeutche: trattamento del dolore oncologico di intensità da moderata a severa e del dolore severo che non risponde agli analgesici non oppioidi.

«Transtec» non è indicato nel trattamento del dolore acuto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06172

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triquisic»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 773 del 18 aprile 2003

Specialità medicinale: TRIQUISIC.

Titolare A.I.C.: Grunenthal GmbH Zieglestrasse 6 D-52078 Aachen (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

5 cerotti da 20 mg 35 mcg/h - A.I.C. n. 035605029/M (in base 10) - 11YLK5 (in base 32) - classe «C»;

5 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h - A.I.C. n. 035605056/M (in base 10) - 11YLL0 (in base 32) - classe «C»;

5 cerotti da 40 mg 70 mcg/h - A.I.C. n. 035605082/M - (in base 10) 11YLLU (in base 32) - classe «C».

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h - A.I.C. n. 035605017/M (in base 10) - 11YLJT (in base 32);

10 cerotti da 20 mg 35 mcg/h - A.I.C. n. 035605031/M (in base 10) - 11YLK7 (in base 32);

3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h - A.I.C. n. 035605043/M (in base 10) - 11YLKM (in base 32);

10 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h - A.I.C. n. 035605068/M (in base 10) - 11YLLD (in base 32);

3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h - A.I.C. n. 035605070/M (in base 10) - 11YLLU (in base 32);

10 cerotti da 40 mg 70 mcg/h - A.I.C. n. 035605094/M (in base 10) - 11YLM6 (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Composizione:

«Triquisic» 35 mcg/h contiene: 20 mg di buprenorfina e rilascia circa 35 mcg l'ora. La superficie del cerotto che contiene il principio attivo è di 25 cm^2.

«Triquisic» 52,5 mcg/h contiene: 30 mg di buprenorfina e rilascia circa 52,5 mcg l'ora. La superficie del cerotto che contiene il principio attivo è di 37,5 cm^2;

«Triquisic» 70 mcg/h contiene: 40 mg di buprenorfina e rilascia circa 70 mcg l'ora. La superficie del cerotto che contiene il principio attivo è di 50 cm^2.

Eccipienti: [(Z-ottadec-9-en-1-il] oleato, povidone K90, acido 4-ossopentanoico, poli acido[acrilico-co-butilacrilato-co-(2-etilexil) acrilato-co-vinilacetato] (5:15:75:5), uniti da legami crociati poli(etilentereftalato) - lamina, poli(etilentereftalato) -tessuto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta. Soggetta a disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 Tab. IV.

Produzione: LTS Lohmann Therapie SystemeGmbH Andernach (Germania).

Controllo: Grunenthal GmbH Stolberg (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore oncologico di intensità da moderata a severa e del dolore severo che non risponde agli analgesici non oppioidi.

«Triquisic» non è indicato nel trattamento del dolore acuto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06173

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granulokine»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 774 del 18 aprile 2003

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe BV Minervum 7061 4817 ZK Breda Paesi Bassi.

1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 MU - A.I.C. n. 027772096/M (in base 10) 0UHK60 (in base 32) - classe «A», nota 30.

Con possibilità di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, previa prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Prezzo ex factory 85,90 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico 141,77 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu - A.I.C. n. 027772108/M (in base 10) 0UHK6D (in base 32);

1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu - A.I.C. n. 027772110/M (in base 10) 0UHK6G (in base 32);

5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu - A.I.C. n. 027772122/M (in base 10) 0UHK6U (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione:

«Granulokine» 30/0,5 ml siringhe prereiempite: ogni siringa preriempita monouso contiene 30 milioni di unità (300 microgrammi di filgrastim in 0,5 ml (0,6 mg/ml);

«Granulokine» 48/0,5 ml siringhe prereiempite: ogni siringa preriempita monouso contiene 48 milioni di unità (480 microgrammi di filgrastim in 0,5 ml (0,96 mg/ml).

Eccipienti: sodio acetato, sorbitolo, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata dallo specialista oncologo, ematologo o da un centro ospedaliero.

Indicazioni terapeutiche:

«Granulokine» è indicato nel ridurre la durata della neutropenia e l'incidenza della neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per affezioni maligne (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche) e nel ridurre la durata della neutropenia in pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo considerati a maggior rischio di neutropenia severa prolungata. La sicurezza e l'efficacia di «Granulokine» sono simili negli adulti e nei bambini trattati con chemioterapia citotossica;

«Granulokine» è indicato per la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (PBPC). In pazienti, bambini o adulti, con neutropenia grave congenita, ciclica o idiopatica, con una conta assoluta di neutrofili uguale o minore di $0,5 \times 10^9$/l e una storia di infezioni gravi o ricorrenti, una somministrazione a lungo termine di Granulokine è indicata per incrementare la conta dei neutrofili e per ridurre l'incidenza e la durata delle complicanze infettive;

«Granulokine» è indicato nel trattamento della neutropenia persistente (conta assoluta dei neutrofili uguale o minore di $1,0 \times 10^9$/l) in pazienti con infezione da HIV avanzata, per ridurre il rischio di infezioni batteriche quando non siano appropriate altre opzioni per controllare la neutropenia.

Produzione: Amgen Manufacturing Ltd Officina di Juncos P.O. Bo + 4060 Road 31 km 24,6 Jumcas Pr 00777 4060 Puerto Rico.

Rilascio dei lotti: Amgen Europe BV Minervum 7061 4817 ZK Breda Paesi Bassi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06175

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neupogen»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 775 del 18 aprile 2003

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a., via Santa Lucia n. 4 - 20122 Milano.

1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu - A.I.C. n. 028216075/M (in base 10) 0UX2SC (in base 32) - classe «A», nota 30.

Con possibilità di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, previa prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati universitari o delle aziende sanitarie individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Prezzo ex factory 85,90 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico 141,77 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu - A.I.C. n. 028216087/M (in base 10) 0UX2SR (in base 32);

1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu - A.I.C. n. 028216099/M (in base 10) 0UX2T3 (in base 32);

5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu - A.I.C. n. 028216101/M (in base 10) 0UX2T5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione:

«Neupogen» 30/0,5 ml siringhe preriempite: ogni siringa preriempita monouso contiene 30 milioni di unità (300 microgrammi di filgrastim in 0,5 ml (0,6 mg/ml);

«Neupogen» 48/0,5 ml siringhe preriempite: ogni siringa preriempita monouso contiene 48 milioni di unità (480 microgrammi di filgrastim in 0,5 ml (0,96 mg/ml).

Eccipienti: sodio acetato, sorbitolo, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata dallo specialista oncologo, ematologo o da un centro ospedaliero.

Indicazioni terapeutiche:

«Neupogen» è indicato nel ridurre la durata della neutropenia e l'incidenza della neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per affezioni maligne (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche) e nel ridurre la durata della neutropenia in pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo considerati a maggior rischio di neutropenia severa prolungata. La sicurezza e l'efficacia di «Neupogen» sono simili negli adulti e nei bambini trattati con chemioterapia citotossica;

«Neupogen» è indicato per la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (PBPC). In pazienti, bambini o adulti, con neutropenia grave congenita, ciclica o idiopatica, con una conta assoluta di neutrofili uguale o minore di $0,5 \times 10^9$/l e una storia di infezioni gravi o ricorrenti, una somministrazione a lungo termine di «Neupogen» è indicata per incrementare la conta dei neutrofili e per ridurre l'incidenza e la durata delle complicanze infettive;

«Neupogen» indicato nel trattamento della neutropenia persistente (conta assoluta dei neutrofili uguale o minore di $1,0 \times 10^9$/l) in pazienti con infezione da HIV avanzata, per ridurre il rischio di infezioni batteriche quando non siano appropriate altre opzioni per controllare la neutropenia.

Produzione: Amgen Manufacturing Ltd Officina di Juncos P.O. Bo+ 4060 Road 31 km 24,6 Juncos Pr 00777 4060 Puerto Rico.

Rilascio dei lotti: Amgen Europe BV Minervum 7061 4817 ZK Breda Paesi Bassi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Velamox».

Estratto decreto n. 135 del 18 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GlaxoSmithKline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2 - Verona, con codice fiscale n. 00212840235.

Medicinale VELAMOX.

Confezione:

A.I.C. n. 023097013 - «500 mg capsule» 12 capsule;

A.I.C. n. 023097037 - «3,75% polvere per sospensione orale» 1 flacone + cucchiaino dosatore;

A.I.C. n. 023097064 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 3 ml;

A.I.C. n. 023097076 - 2 flac. 500 mg + 2 fiale 3 ml iv im (sospesa);

A.I.C. n. 023097088 - 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 023097090 - 2 flac. 1 g + 2 fiale 5 ml im iv (sospesa);

A.I.C. n. 023097102 - «1 g compresse» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Sintofarm farmaceutici S.p.a., con sede in via Togliatti, 5 - Guastalla, (Reggio Emilia), con codice fiscale n. 01741570350.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06164

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cefodie».

Estratto decreto n. 136 del 18 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GlaxoSmithKline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2 - Verona, con codice fiscale n. 00212840235.

Medicinale CEFODIE.

Confezione:

A.I.C. n. 025418070 - im 1 flac. 500 mg + 1 siringa/solv.;

A.I.C. n. 025418082 - im 1 flac. 1 g + 1 siringa/solv.;

A.I.C. n. 025418094 iv flac. 500 mg + siringa/solv. (sospesa);

A.I.C. n. 025418106 - iv flac. 1 g + siringa/solv.;

A.I.C. n. 025418118 - «0,5 g pediatrico» 1 flac. polv. liof. 0,5 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso ev;

A.I.C. n. 025418120 - «1 g» 1 flac. polv. liof. 1 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso ev;

A.I.C. n. 025418132 - «0,5 g pediatrico» 1 flac. polv. liof. 0,5 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso im;

A.I.C. n. 025418144 - «1 g» 1 flac. polv. liof. 1 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso im.

È ora trasferita alla società: Sintofarm farmaceutici S.p.a., con sede in via Togliatti, 5 - Guastalla, (Reggio Emilia), con codice fiscale n. 01741570350.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06163

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dotarem»

Estratto decreto n. 143 del 24 aprile 2003

È autorizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale DOTAREM consistente nella sostituzione dell'attuale confezione «0,5 mmol/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 5 ml» (codice A.I.C. n. 029724010) con la confezione «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 5 ml (codice A.I.C. n. 029724109).

Titolare A.I.C.: Guerbet, con sede legale e domicilio fiscale in Roissy CDG Cedex, BP50400 - c.a.p. F95943, Francia (FR).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 5 ml - A.I.C. n. 029724109 (in base 10) 0WC3GF (in base 32).

Classe: resta confermata la classe «H».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Guerbet stabilimento sito in Roissy CDG Cedex - Francia, BP 50400 (Produzione e controllo).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: dota 20,246 g; ossido di gadolinio 9,062 g;

eccipienti: meglumina 9,76 g; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: agente di contrasto per risonanza magnetica negli adulti e nei bambini.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 029724010 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A06161

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cordiax»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 260 del 30 aprile 2003

Specialità medicinale CORDIAX «200 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 025655010/.

Società Crinos S.p.a. via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della confezione della specialità medicinale «Cordiax», 28 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 025655010 prodotti anteriormente all'8 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 487 del 10 ottobre 2002 possano essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 7 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06162

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di alcuni decreti di conferimento di onorificenze al merito della Repubblica italiana

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 2003 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1999, per la parte relativa al conferimento al sig. Giovanni Lopez della onorificenza di cavaliere dell'ordine «al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, pag. 19, quarta colonna, rigo n. 10 (elenco cavalieri del Ministero delle finanze, come precisato nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2000, pag. 75, seconda colonna, IV capoverso).

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 2003 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1994, per la parte relativa al conferimento al dott. Francesco Antonio Canfarelli della onorificenza di cavaliere dell'ordine «al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1996, pag. 34, prima colonna, rigo n. 60 (elenco cavalieri del Ministero dei trasporti e della navigazione, come precisato nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1996, alla pag. 45).

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2003 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, con il quale era stata conferita l'onorificenza di commendatore dell'ordine «al merito della Repubblica italiana» al sig. Helmut Kastl.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, pag. 22, seconda colonna, rigo n. 1 (elenco commendatori - art. 2 stranieri).

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, comunica che con decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2003 è stato revocato il decreto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, con il quale era stata conferita l'onorificenza di commendatore dell'ordine «al merito della Repubblica italiana» al sig. Olaf Hein.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, pag. 20, seconda colonna, rigo n. 1 (elenco commendatori - art. 2 stranieri).

03A06197-03A06201

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2003, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2002	Aprile	117,5	2,4	5,5
	Maggio	117,7	2,3	5,4
	Giugno	117,9	2,3	5,2
	Luglio	118,0	2,3	5,1
	Agosto	118,2	2,5	5,3
	Settembre	118,4	2,6	5,2
	Ottobre	118,7	2,6	5,2
	Novembre	119,0	2,7	5,0
	Dicembre	119,1	2,7	5,0
	Media	*117,9*		
2003	Gennaio	119,6	2,7	5,0
	Febbraio	119,8	2,5	4,8
	Marzo	120,2	2,6	5,1
	Aprile	120,4	2,5	4,9

03A06276

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Serrastretta (provincia di Catanzaro) concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 2003. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2003).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Serrastretta citato in epigrafe, riportato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna della pagina 62, alla quinta riga, dove è scritto: «... nella misura del *5* per mille ...», leggasi: «... nella misura del *5,5* per mille ...».

03A06233

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato della Cassa depositi e prestiti recante: «Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

nel titolo, riportato sia nel sommario che a pag. 31, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2003 ...», leggasi: «... del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *del* 28 febbraio 2003 ...»;

nell'intestazione della prima tabella, alla pag. 31, seconda colonna, dove è scritto: «Mutui a tasso fisso», leggasi: «Mutui *ordinari* a tasso fisso»;

nella seconda tabella (Mutui a tasso agevolato), alla pag. 31, seconda colonna, al primo rigo, dove è riportato il tasso nominale annuo per i mutui con durata decennale, dove è scritto: «*3,76%*», leggasi: «*3,67%*»;

nell'intestazione della terza tabella, alla pag. 32, prima colonna, dove è scritto: «Mutui con diritto di *estinsione* anticipata ...», leggasi: «Mutui con diritto di *estinzione* anticipata ...»;

alla pag. 32, seconda colonna, nel primo periodo, dove è scritto: «... secondo quanto *stabiliti* dall'art. 6 ...», leggasi: «... secondo quanto *stabilito* dall'art. 6 ...»; infine, nel secondo capoverso, dove è scritto: «Rimangono invariati gli spread in punti base a tasso variabile ...», leggasi: «Rimangono invariati gli spread in punti base *per i mutui* a tasso variabile ...».

03A06155

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501114/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 5 1 9 *

€ 0,77